

Gazzetta ufficiale

L 102

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

66° anno

17 aprile 2023

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione, dell'8 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/814 della Commissione, del 14 aprile 2023, relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinate procedure a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 6

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2023/815 della Banca centrale europea, del 28 marzo 2023, che modifica la decisione BCE/2010/4 riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica (BCE/2023/7)** 20
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2023/816 della Commissione, del 5 aprile 2023, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2023) 2511] ⁽¹⁾** 22
- ★ **Decisione (UE) 2023/817 della Banca centrale europea, del 5 aprile 2023, che modifica la decisione (UE) 2019/1743 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (BCE/2023/9)** 56

ORIENTAMENTI

- ★ **Indirizzo (UE) 2023/818 della Banca centrale europea, del 5 aprile 2023, che modifica l'indirizzo (UE) 2019/671 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (BCE/2023/8)** 59

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor [2023/819]	61
★ Raccomandazione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, sulla vigilanza del mercato e l'applicazione delle norme [2023/820] ...	84
★ Raccomandazione N. 2/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, sull'articolo 13, paragrafo 3 bis, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2023/821.]	86
★ Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023	87
★ Dichiarazione comune dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna Irlanda del Nord dall'Unione europea dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 sull'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor	88
★ Dichiarazione comune dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 sull'articolo 13, paragrafo 3 bis, del Quadro di Windsor	90
★ Dichiarazione comune N. 2/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023	91
★ Dichiarazione comune dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 sul regime IVA delle merci che non sono a rischio per il mercato interno dell'Unione e sulle modalità di rimborso transfrontaliero dell'IVA	92
★ Dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 sulla vigilanza del mercato e l'applicazione delle norme	93
★ Dichiarazione unilaterale Dell'unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 che prende atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, sulla vigilanza del mercato e l'applicazione delle norme	95

★ Dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 sui regimi di esportazione delle merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del Regno Unito	96
★ Dichiarazione unilaterale Dell'unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 che prende atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, sui regimi di esportazione delle merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del Regno Unito	97
★ Dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 sul meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del Quadro di Windsor	98
★ Dichiarazione unilaterale Dell'unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 che prende atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, sul meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del Quadro di Windsor	99
★ Dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 sul rafforzamento delle misure di esecuzione per le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito ...	100
★ Dichiarazione unilaterale Dell'unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 che prende atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, sul rafforzamento delle misure di esecuzione per le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito	101

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/813 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2023

che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2 e l'articolo 89, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 103, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, il Belgio (Fiandre), la Cechia, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Francia, l'Italia, la Lettonia, i Paesi Bassi e la Romania hanno deciso nei relativi piani strategici della PAC di trasferire per gli anni civili 2023-2026 una determinata percentuale delle loro dotazioni per i pagamenti diretti alle loro dotazioni nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- (2) A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, la Slovacchia ha deciso nel suo piano strategico della PAC di ridurre l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per gli anni civili 2023-2026 e trasferire al FEASR il conseguente prodotto stimato della riduzione.
- (3) A norma dell'articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, l'Ungheria, Malta, la Polonia e il Portogallo hanno deciso nei rispettivi piani strategici della PAC di trasferire una determinata percentuale delle loro dotazioni per i pagamenti diretti alle loro dotazioni nell'ambito del FEASR per gli anni civili 2024-2027.
- (4) A norma dell'articolo 88, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, la Bulgaria, la Cechia, l'Italia, la Lettonia e la Slovacchia hanno deciso di utilizzare fino al 5 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7, del suddetto regolamento per gli anni civili 2023-2027. Gli importi corrispondenti dovrebbero pertanto essere dedotti dalle loro dotazioni per i pagamenti diretti.
- (5) Al fine di riflettere tali decisioni, è necessario adattare le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti di cui agli allegati V e IX del regolamento (UE) 2021/2115 nonché la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale di cui all'allegato XI del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GUL 435 del 6.12.2021, pag. 1.

- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115.
- (7) Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (UE) 2021/2115 incidono sulla sua applicazione a partire dall'anno 2023, in particolare per quanto riguarda i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si dovrebbe applicare a decorrere dal 1° gennaio 2023,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115 sono così modificati:

1) nell'allegato V, le colonne relative agli anni civili 2023-2027 sono sostituite dalle seguenti:

Anno civile	«2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	471 996 006	469 703 014	469 703 014	467 410 022	494 925 924
Bulgaria	808 258 686	816 888 275	825 517 864	834 147 452	834 147 452
Cechia	823 533 615	823 533 615	823 533 615	802 159 932	844 907 297
Danimarca	806 313 404	817 524 179	814 937 077	817 524 179	862 367 277
Germania	4 424 125 913	4 374 968 959	4 301 233 527	4 178 341 140	4 915 695 459
Estonia	196 436 567	199 297 294	202 158 021	205 018 748	205 018 748
Irlanda	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996
Grecia	1 886 490 039	1 886 490 039	1 886 490 039	1 886 490 039	2 075 656 043
Spagna	4 874 879 750	4 882 179 366	4 889 478 982	4 896 778 599	4 896 778 599
Francia	6 736 440 037	6 736 440 037	6 736 440 037	6 736 440 037	7 285 000 537
Croazia	374 770 237	374 770 237	374 770 237	374 770 237	374 770 237
Italia	3 496 243 863	3 496 243 863	3 496 243 863	3 496 243 863	3 622 529 155
Cipro	47 647 540	47 647 540	47 647 540	47 647 540	47 647 540
Lettonia	331 043 657	334 864 681	339 685 706	344 506 729	363 483 744
Lituania	587 064 372	595 613 853	604 163 335	612 712 816	612 712 816
Lussemburgo	32 747 827	32 747 827	32 747 827	32 747 827	32 747 827
Ungheria	1 347 402 452	1 347 402 452	1 347 402 452	1 347 402 452	1 243 185 165
Malta	9 590 135	9 590 135	9 590 135	9 590 135	4 594 021
Paesi Bassi	609 237 340	579 591 503	550 477 666	521 282 629	717 382 327
Austria	677 581 846	677 581 846	677 581 846	677 581 846	677 581 846
Polonia	3 488 417 133	3 519 600 956	3 550 784 779	3 581 968 602	3 185 968 140
Portogallo	698 619 128	707 403 166	716 187 204	724 971 242	639 971 242
Romania	1 897 051 311	1 924 609 371	1 952 167 430	1 979 725 489	2 029 595 196
Slovenia	131 530 052	131 530 052	131 530 052	131 530 052	131 530 052
Slovacchia	394 892 166	397 751 933	400 605 131	402 456 080	407 456 080
Finlandia	519 350 246	521 168 786	522 987 325	524 805 865	524 805 865
Svezia	686 131 966	686 360 116	686 588 267	686 816 417	686 816 417»;

2) nell'allegato IX, le colonne relative agli anni civili 2023-2027 sono sostituite dalle seguenti:

Anno civile	«2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	471 996 006	469 703 014	469 703 014	467 410 022	494 925 924
Bulgaria	805 700 866	814 330 455	822 960 044	831 589 632	831 589 632
Cechia	823 533 615	823 533 615	823 533 615	802 159 932	844 907 297

Danimarca	806 313 404	817 524 179	814 937 077	817 524 179	862 367 277
Germania	4 424 125 913	4 374 968 959	4 301 233 527	4 178 341 140	4 915 695 459
Estonia	196 436 567	199 297 294	202 158 021	205 018 748	205 018 748
Irlanda	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996
Grecia	1 702 494 039	1 702 494 039	1 702 494 039	1 702 494 039	1 891 660 043
Spagna	4 815 189 110	4 822 488 726	4 829 788 342	4 837 087 959	4 837 087 959
Francia	6 736 440 037	6 736 440 037	6 736 440 037	6 736 440 037	7 285 000 537
Croazia	374 770 237	374 770 237	374 770 237	374 770 237	374 770 237
Italia	3 496 243 863	3 496 243 863	3 496 243 863	3 496 243 863	3 622 529 155
Cipro	47 647 540	47 647 540	47 647 540	47 647 540	47 647 540
Lettonia	331 043 657	334 864 681	339 685 706	344 506 729	363 483 744
Lituania	587 064 372	595 613 853	604 163 335	612 712 816	612 712 816
Lussemburgo	32 747 827	32 747 827	32 747 827	32 747 827	32 747 827
Ungheria	1 347 402 452	1 347 402 452	1 347 402 452	1 347 402 452	1 243 185 165
Malta	9 590 135	9 590 135	9 590 135	9 590 135	4 594 021
Paesi Bassi	609 237 340	579 591 503	550 477 666	521 282 629	717 382 327
Austria	677 581 846	677 581 846	677 581 846	677 581 846	677 581 846
Polonia	3 488 417 133	3 519 600 956	3 550 784 779	3 581 968 602	3 185 968 140
Portogallo	698 441 539	707 225 577	716 009 615	724 793 653	639 793 653
Romania	1 897 051 311	1 924 609 371	1 952 167 430	1 979 725 489	2 029 595 196
Slovenia	131 530 052	131 530 052	131 530 052	131 530 052	131 530 052
Slovacchia	399 892 166	402 751 933	405 605 131	407 456 080	407 456 080
Finlandia	519 350 246	521 168 786	522 987 325	524 805 865	524 805 865
Svezia	686 131 966	686 360 116	686 588 267	686 816 417	686 816 417»;

3) nell'allegato XI, le colonne relative agli anni 2024-2027 e al totale 2023-2027 sono sostituite dalle seguenti:

Anno	«2024	2025	2026	2027	Totale 2023-2027
Belgio	105 730 812	108 023 804	108 023 804	110 316 796	537 826 110
Bulgaria	282 162 644	282 162 644	282 162 644	282 162 644	1 411 630 220
Cechia	280 561 390	280 561 390	280 561 390	301 935 073	1 410 646 952
Danimarca	131 987 933	120 777 158	123 364 260	120 777 158	652 888 569
Germania	1 583 929 284	1 633 086 238	1 706 821 670	1 829 714 057	8 239 166 987
Estonia	88 016 648	88 016 648	88 016 648	88 016 648	440 098 240
Irlanda	311 640 628	311 640 628	311 640 628	311 640 628	1 558 204 140
Grecia	746 119 604	746 119 604	746 119 604	746 119 604	3 635 970 016
Spagna	1 080 382 825	1 080 382 825	1 080 382 825	1 080 382 825	5 403 084 125
Francia	2 008 000 570	2 008 000 570	2 008 000 570	2 008 000 570	10 039 187 350

Croazia	297 307 401	297 307 401	297 307 401	297 307 401	1 458 079 005
Italia	1 476 206 667	1 476 206 667	1 476 206 667	1 476 206 667	7 260 148 043
Cipro	23 770 514	23 770 514	23 770 514	23 770 514	118 852 570
Lettonia	135 677 801	135 942 597	136 207 392	136 472 188	687 045 151
Lituania	195 495 162	195 495 162	195 495 162	195 495 162	977 475 810
Lussemburgo	12 310 644	12 310 644	12 310 644	12 310 644	60 869 220
Ungheria	312 651 862	312 651 862	312 651 862	312 651 862	1 635 146 596
Malta	14 988 383	14 988 383	14 988 383	14 988 383	79 288 028
Paesi Bassi	181 413 356	211 059 193	240 173 030	269 368 067	1 082 999 015
Austria	520 024 752	520 024 752	520 024 752	520 024 752	2 600 123 760
Polonia	924 001 077	924 001 077	924 001 077	924 001 077	4 700 585 847
Portogallo	455 550 620	455 550 620	455 550 620	455 550 620	2 277 833 100
Romania	1 016 919 599	1 016 919 599	1 016 919 599	1 016 919 599	5 034 728 288
Slovenia	110 170 192	110 170 192	110 170 192	110 170 192	550 850 960
Slovacchia	264 077 909	264 077 909	264 077 909	264 077 909	1 316 911 545
Finlandia	354 549 956	354 549 956	354 549 956	354 549 956	1 772 751 780
Svezia	211 889 741	211 889 741	211 889 741	211 889 741	1 059 448 705
Totale UE-27	13 125 537 974	13 195 687 778	13 301 388 944	13 474 820 736	66 001 840 132
Assistenza tecnica	30 272 220	30 272 220	30 272 220	30 272 220	151 361 100
Totale	13 155 810 194	13 225 959 998	13 331 661 164	13 505 092 956	66 153 201 232».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/814 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2023****relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinate procedure a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 1, lettere a), d), e), f), h), i), j), k) e m),

avendo invitato le parti interessate a presentare osservazioni,

sentito il comitato consultivo per i mercati digitali,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/1925 autorizza la Commissione ad adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione di determinati aspetti dello stesso. Nel rispetto del principio di buona amministrazione e del principio della certezza del diritto, è necessario stabilire norme riguardanti in particolare le notifiche, le richieste, le relazioni e altre comunicazioni di informazioni, compresa la determinazione della data alla quale le notifiche e le comunicazioni di informazioni prendono effetto, e l'apertura di procedimenti a norma del regolamento (UE) 2022/1925. Occorre inoltre stabilire norme relative all'esercizio del diritto di essere ascoltati e del diritto di accesso al fascicolo da parte dei destinatari delle constatazioni preliminari della Commissione.
- (2) Al fine di garantire procedimenti equi ed efficienti nonché l'applicazione effettiva e completa del regolamento (UE) 2022/1925 e garantire la certezza del diritto a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate, è importante stabilire, tra l'altro, il quadro per la trasmissione di documenti di cui al regolamento (UE) 2022/1925. In particolare, è necessario stabilire norme relative al formato e alla lunghezza massima dei documenti, all'uso delle lingue e alle procedure di trasmissione e ricevimento dei documenti. È inoltre necessario stabilire norme sulle informazioni che le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base devono includere nelle notifiche inviate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, o nelle comunicazioni di informazioni a seguito di richieste della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/1925. Nella fase di preparazione di una notifica a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1925 e dell'articolo 2 del presente regolamento ed entro tempi ragionevoli prima dell'invio della notifica, le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base dovrebbero essere in grado di prendere contatto con la Commissione al fine di garantire l'efficacia della procedura di notifica a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1925. Nello svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2022/1925, la Commissione dovrà basarsi principalmente sulle informazioni fornite dalle imprese interessate. Risulta pertanto particolarmente importante che le informazioni siano corrette, complete e non fuorvianti e che siano fornite entro i termini, qualora questi siano stati fissati.
- (3) Il regolamento (UE) 2022/1925 richiede un quadro procedurale specifico che tenga conto delle particolarità del regolamento stesso. Tale quadro dovrebbe mirare a creare un processo di indagine e di esecuzione rapido ed efficace, garantendo nel contempo che venga efficacemente tutelato il diritto delle parti del procedimento ad essere ascoltate. È pertanto opportuno stabilire norme chiare e proporzionate relative all'esercizio del diritto di essere ascoltati e del diritto di accesso al fascicolo della Commissione. Le imprese o le associazioni di imprese cui la Commissione comunica le sue constatazioni preliminari dovrebbero avere il diritto di esprimere le proprie

⁽¹⁾ GUL 265 del 12.10.2022, pag. 1.

osservazioni per iscritto entro un termine che dovrebbe essere fissato dalla Commissione in modo tale da conciliare l'efficienza e l'efficacia del procedimento, da un lato, e la possibilità di esercitare il diritto di essere ascoltati, dall'altro. I destinatari delle constatazioni preliminari dovrebbero avere il diritto di esporre sinteticamente i fatti pertinenti e di fornire gli opportuni documenti giustificativi. Sebbene i destinatari delle constatazioni preliminari debbano sempre avere il diritto di ottenere dalla Commissione le versioni non riservate di tutti i documenti ivi menzionati, dovrebbe venire loro garantito anche l'accesso a tutti i documenti del fascicolo della Commissione senza espunzioni, a condizioni da stabilire tramite decisione della Commissione. In determinate situazioni, l'accesso dovrebbe venire limitato, in particolare se la divulgazione di determinati documenti danneggerebbe la parte che li ha presentati o qualora prevalgano altri interessi.

- (4) Nel concedere alle imprese o alle associazioni di imprese interessate l'accesso ai fascicoli, la Commissione dovrebbe garantire, in maniera proporzionata, la protezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di chiedere alle imprese o alle associazioni di imprese che presentano o hanno presentato documenti, dichiarazioni comprese, di segnalare i segreti aziendali o le altre informazioni riservate. Al fine di valutare adeguatamente le osservazioni dei terzi relative alle pubblicazioni o alle consultazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6, dell'articolo 18, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 19, paragrafo 2 e dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925, tali osservazioni dovrebbero essere considerate non riservate ai fini della concessione dell'accesso ai fascicoli e della preparazione delle decisioni della Commissione, conferendo nel contempo ai terzi in questione il diritto di chiedere l'espunzione del nome dell'autore e del mittente e di altre informazioni che potrebbero permetterne l'identificazione, prima che le osservazioni siano condivise con il destinatario delle conclusioni preliminari o con altri terzi.
- (5) Prima di mettere i documenti a disposizione dei destinatari delle conclusioni preliminari, la Commissione dovrebbe valutare se, ai fini dell'esercizio effettivo del diritto di essere ascoltati, la necessità di divulgazione sia preminente rispetto ai danni che i terzi potrebbero subire a causa della divulgazione.
- (6) Ai fini della certezza del diritto, i termini previsti dal regolamento (UE) 2022/1925 e dal presente regolamento, compresi i termini fissati dalla Commissione a norma di detti regolamenti, dovrebbero essere disciplinati dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽²⁾. È tuttavia opportuno stabilire, nella misura appropriata, norme specifiche in materia di termini.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce modalità dettagliate relative a:

- 1) forma, contenuto ed altri aspetti specifici delle notifiche e delle comunicazioni di cui all'articolo 3, delle richieste motivate di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e agli articoli 9 e 10, delle relazioni regolamentari di cui all'articolo 11 e delle notifiche e delle comunicazioni a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2022/1925;
- 2) i procedimenti di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2022/1925;
- 3) l'esercizio del diritto di essere ascoltati e la procedura di divulgazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/1925;
- 4) i termini.

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GUL 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

CAPO II

NOTIFICHE, RICHIESTE E ALTRE COMUNICAZIONI

Articolo 2

Notifiche e comunicazioni di informazioni a seguito di richieste della Commissione

1. Le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2022/1925 devono contenere tutte le informazioni, documentazione compresa, indicate nel modulo di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. Le informazioni trasmesse a seguito di una richiesta di informazioni della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/1925 devono contenere tutte le informazioni, documentazione compresa, indicate nella richiesta della Commissione. La Commissione può specificare, nella sua richiesta di informazioni, quali sezioni del modulo di cui all'allegato I del presente regolamento devono essere compilate.
3. Se, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1925, l'impresa notificante desidera trasmettere, con la propria notifica, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, eccezionalmente, pur raggiungendo tutte le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, a causa delle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio di piattaforma di base, essa non soddisfa i requisiti elencati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, essa fornisce tali argomentazioni in allegato alla notifica. L'impresa notificante invia un allegato per ciascun servizio di piattaforma di base distinto per il quale desidera fornire argomentazioni motivate. L'impresa notificante indica inoltre chiaramente a quale dei tre requisiti cumulativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925, si riferiscono le sue argomentazioni e, per ciascuna argomentazione, spiega perché, eccezionalmente, il servizio di piattaforma di base pertinente non soddisfa il requisito in questione, pur avendo raggiunto la soglia corrispondente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
4. Le informazioni trasmesse alla Commissione a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 devono essere corrette, complete e non fuorvianti e vanno presentate in modo chiaro, ben strutturato e intelligibile.
5. Qualora l'impresa notificante chieda che alcune informazioni fornite non siano pubblicate o altrimenti divulgate ad altre parti, essa trasmette le informazioni in questione in un documento separato, apponendo chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «segreti aziendali» ed indica le ragioni della richiesta.
6. Le notifiche e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione. La lingua del procedimento è la lingua della notifica di cui al paragrafo 1 o, in mancanza della notifica, la lingua in cui sono state trasmesse le informazioni di cui al paragrafo 2, salvo diversamente concordato tra la Commissione e l'impresa interessata. Gli eventuali allegati di cui al paragrafo 1 sono presentati nella lingua originale e, se questa non è una delle lingue ufficiali dell'Unione, sono corredati di una traduzione fedele nella lingua del procedimento.
7. Le notifiche e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono corredate di una prova scritta attestante che le persone che le trasmettono sono state autorizzate ad agire per conto dell'impresa interessata.
8. La Commissione può, su richiesta motivata, esentare un'impresa dall'obbligo di fornire determinate informazioni o determinati documenti richiesti per la notifica di cui al paragrafo 1, se essa ritiene che il rispetto di tale obbligo non sia necessario ai fini della valutazione della notifica a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925.
9. La Commissione conferma per iscritto, senza indebiti ritardi, all'impresa interessata o ai suoi rappresentanti l'avvenuto ricevimento delle notifiche o delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

*Articolo 3***Data alla quale prendono effetto le notifiche e le comunicazioni di informazioni**

1. Se le informazioni contenute nelle notifiche, nelle comunicazioni di informazioni o nelle argomentazioni fondate di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento sono incomplete sotto qualsiasi aspetto sostanziale, la Commissione ne informa per iscritto, senza indebiti ritardi, le imprese interessate o i loro rappresentanti. In tal caso, le notifiche o le comunicazioni prendono effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete o dalla data in cui la Commissione informa le imprese interessate che, alla luce delle circostanze specifiche, le informazioni richieste non sono più necessarie.

2. Se le notifiche o le comunicazioni di informazioni o le argomentazioni fondate di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, riguardano due o più servizi di piattaforma di base, la Commissione può specificare che le informazioni contenute nelle notifiche o nelle comunicazioni sono incomplete solo in relazione a uno o più di detti servizi di piattaforma di base. In tal caso, soltanto per quanto attiene a questi ultimi servizi di piattaforma di base, le notifiche o le comunicazioni prendono effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete o dalla data in cui la Commissione informa le imprese interessate che, alla luce delle circostanze specifiche, le informazioni richieste non sono più necessarie.

3. Durante la fase di esame di una notifica, le imprese notificanti comunicano alla Commissione, senza indebiti ritardi, quanto segue:

- a) cambiamenti sostanziali dei fatti riportati nelle notifiche o comunicazioni di informazioni o di argomentazioni fondate di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, emersi dopo le notifiche o le comunicazioni, di cui l'impresa è, o dovrebbe essere, a conoscenza;
- b) nuove informazioni emerse dopo le notifiche o le comunicazioni di informazioni di cui l'impresa è, o dovrebbe essere, a conoscenza e che avrebbero dovuto essere trasmesse, se note, al momento della notifica o comunicazione.

4. La Commissione informa l'impresa interessata per iscritto e senza indebiti ritardi in merito al ricevimento della comunicazione relativa ai cambiamenti sostanziali o alle nuove informazioni di cui al paragrafo 3. Qualora detti cambiamenti o informazioni possano avere un'incidenza significativa sulla valutazione, da parte della Commissione, delle notifiche o delle comunicazioni di informazioni o argomentazioni fondate di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, le notifiche o le comunicazioni prendono effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni pertinenti. La Commissione informa l'impresa in merito.

5. Ai fini del presente articolo, le informazioni parzialmente o totalmente inesatte o fuorvianti sono considerate informazioni incomplete.

*Articolo 4***Formato e lunghezza dei documenti**

1. I documenti presentati alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/1925 rispettano il formato e i limiti massimi di pagine di cui all'allegato II del presente regolamento.

2. La Commissione può, su richiesta motivata, autorizzare un'impresa o un'associazione di imprese a superare i limiti massimi di pagine se e nella misura in cui l'impresa o l'associazione di imprese dimostri che sia oggettivamente impossibile o eccessivamente difficile trattare questioni di diritto o di fatto particolarmente complesse rispettando i limiti massimi di pagine previsti.

3. Se un documento presentato da un'impresa o da un'associazione di imprese a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) 2022/1925 non è conforme ai paragrafi 1 e 2, la Commissione può chiedere all'impresa o all'associazione di imprese che lo mettano a norma.

CAPO III

APERTURA DEI PROCEDIMENTI*Articolo 5***Apertura dei procedimenti**

1. La Commissione può decidere di avviare un procedimento al fine di adottare una decisione a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2022/1925 in qualsiasi momento, ma non oltre la data in cui ha formulato le constatazioni preliminari a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
2. La Commissione rende pubblica l'avvio del procedimento.

CAPO IV

DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATI E ACCESSO AL FASCICOLO*Articolo 6***Osservazioni sulle constatazioni preliminari**

I destinatari delle constatazioni preliminari di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925 possono, entro il termine fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del medesimo regolamento, presentare alla Commissione per iscritto, sinteticamente e conformemente ai requisiti relativi alla lunghezza e al formato dei documenti di cui all'allegato II del presente regolamento, le loro osservazioni e trasmettere prove a sostegno di queste ultime. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza del termine stabilito.

*Articolo 7***Individuazione e protezione delle informazioni riservate**

1. Salvo diversamente disposto dal regolamento (UE) 2022/1925 o dall'articolo 8 del presente regolamento, e fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione non divulga né rende accessibili le informazioni o i documenti che raccoglie o riceve nella misura in cui contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate relative a persone fisiche o giuridiche.
2. Quando richiede informazioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/1925 o quando procede ad audizioni a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/1925, la Commissione informa le persone fisiche o giuridiche interessate in merito al fatto che, fornendo informazioni alla Commissione, esse accettano che possa essere concesso l'accesso a tali informazioni conformemente all'articolo 8 del presente regolamento. In ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano a qualsiasi documento presentato spontaneamente alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/1925 o del presente regolamento.
3. Fermo restando il paragrafo 2, la Commissione può chiedere alle persone fisiche o giuridiche che hanno prodotto la documentazione raccolta nel fascicolo di indicare i documenti, le dichiarazioni, o le rispettive parti, che a loro avviso contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate. La Commissione può inoltre fissare un termine entro il quale le persone fisiche o giuridiche devono indicare le parti di una decisione della Commissione che, a loro avviso, contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate.
4. La Commissione può fissare un termine entro il quale le persone fisiche o giuridiche devono:
 - a) per ogni singolo documento, singola dichiarazione o parti di questi, motivare in modo circostanziato le proprie richieste di riconoscimento del fatto che si tratti di segreti aziendali e di altre informazioni riservate;
 - b) fornire alla Commissione una versione non riservata dei documenti o delle dichiarazioni, in cui i segreti aziendali e le altre informazioni riservate sono espunti in modo chiaro e comprensibile;
 - c) fornire una descrizione concisa, non riservata e chiara di ogni informazione espunta.

5. Se le persone fisiche o giuridiche non ottemperano, entro il termine fissato dalla Commissione, ad una richiesta a norma dei paragrafi 3 o 4, la Commissione può ritenere che i documenti o le dichiarazioni in questione non contengano segreti aziendali o altre informazioni riservate.

6. Se la Commissione stabilisce che alcune informazioni che una persona fisica o giuridica ritiene riservate possono essere divulgate, o perché non costituiscono segreti aziendali o altre informazioni riservate o perché vi è un interesse prevalente alla loro divulgazione, essa informa la persona fisica o giuridica interessata in merito alla sua intenzione di divulgarle se non riceve obiezioni entro una settimana. Se la persona fisica o giuridica in questione si oppone alla divulgazione, la Commissione può adottare una decisione motivata in cui specifica il termine a partire dalla quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non è inferiore ad una settimana dalla data della notifica. La decisione è notificata alla persona fisica o giuridica interessata.

7. Salvo indicazione contraria della Commissione, eventuali osservazioni di terzi in merito a una pubblicazione o una consultazione di cui agli articoli 8, paragrafo 6, all'articolo 18, paragrafi 5 e 6, all'articolo 19, paragrafo 2 e all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925 sono considerate non riservate. I terzi interessati che presentano osservazioni hanno il diritto di chiedere l'espunzione del nome dell'autore e del mittente o di altre informazioni che potrebbero permetterne l'identificazione prima che le osservazioni siano condivise con il destinatario delle constatazioni preliminari o con altri terzi. La Commissione può rendere accessibili al pubblico tali osservazioni, o le eventuali versioni non riservate di tali osservazioni, a condizione di avere segnalato, in sede di pubblicazione o consultazione, la possibilità di procedere in tal senso.

Articolo 8

Accesso al fascicolo

1. Su richiesta, la Commissione concede l'accesso al fascicolo all'impresa o all'associazione di imprese cui ha inviato le constatazioni preliminari a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925 (il «destinatario»). L'accesso al fascicolo non è concesso prima della notifica delle constatazioni preliminari.

2. Nel fornire l'accesso al fascicolo, la Commissione fornisce al destinatario tutti i documenti menzionati nelle constatazioni preliminari, fatte salve le espunzioni effettuate a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, al fine di proteggere i segreti aziendali o altre informazioni riservate.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, la Commissione fornisce inoltre l'accesso a tutti i documenti del suo fascicolo, senza espunzioni, secondo una procedura di divulgazione da stabilire tramite decisione della Commissione. La procedura di divulgazione si basa sui seguenti criteri:

- a) l'accesso ai documenti è concesso solo a un numero limitato di consulenti giuridici ed economici esterni e di esperti tecnici esterni incaricati dal destinatario e indicati espressamente, i cui nominativi sono comunicati preventivamente alla Commissione.
- b) I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati sono imprese, dipendenti di imprese o soggetti che si trovano in una situazione analoga a quella dei dipendenti di un'impresa. Tutti i consulenti e gli esperti sono vincolati dall'obbligo di rispettare la procedura di divulgazione.
- c) Le persone che figurano nell'elenco dei consulenti giuridici ed economici esterni e degli esperti tecnici esterni indicati non possono, a partire dalla data della decisione della Commissione che stabilisce la procedura di divulgazione, intrattenere un rapporto di lavoro con il destinatario o trovarsi in una situazione analoga a quella di un dipendente del destinatario. Se nel corso dell'indagine o nei tre anni successivi alla conclusione dell'indagine della Commissione, i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati stringono un rapporto di questo tipo con il destinatario o con altre imprese attive sugli stessi mercati del destinatario, i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati e il destinatario informano tempestivamente la Commissione in merito alle caratteristiche di tale rapporto. I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati in questione forniscono inoltre alla Commissione assicurazioni sul fatto che essi non hanno più accesso alle informazioni o ai documenti contenuti nel fascicolo cui hanno avuto accesso ai sensi della lettera a) e che la Commissione non ha messo a disposizione del destinatario. Essi forniscono inoltre alla Commissione assicurazioni sul fatto che continueranno a soddisfare i requisiti di cui alla lettera d) del presente paragrafo.

- d) I consulenti giuridici ed economici e gli esperti tecnici indicati non possono divulgare i documenti forniti o il loro contenuto a persone fisiche o giuridiche che non sono vincolate dall'obbligo di rispettare la procedura di divulgazione, né possono utilizzare i documenti forniti o il loro contenuto per fini diversi da quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 8.
- e) Nella procedura di divulgazione la Commissione specifica, le modalità tecniche della divulgazione e la sua durata. La divulgazione può essere effettuata per via elettronica o (per alcuni o per tutti i documenti) fisicamente, presso i locali della Commissione.

4. In circostanze eccezionali, la Commissione può decidere di non concedere l'accesso a determinati documenti o di concedere l'accesso a documenti parzialmente espunti a norma della procedura di divulgazione di cui al paragrafo 3, se essa stabilisce che il danno che la parte che ha trasmesso i documenti in questione presumibilmente subirebbe a causa della divulgazione a norma della procedura di divulgazione sarebbe nel complesso maggiore dei benefici della divulgazione dei documenti nella loro forma integrale ai fini dell'esercizio del diritto di essere ascoltati. Fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 4, quarta e quinta frase, del regolamento (UE) 2022/1925, la Commissione può, per lo stesso motivo, decidere di non divulgare o di divulgare parzialmente la corrispondenza tra la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri o di paesi terzi e altri tipi di documenti sensibili.

5. I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati espressamente di cui al paragrafo 3 possono, entro una settimana dal ricevimento dell'accesso al fascicolo a norma della procedura di divulgazione, presentare alla Commissione una richiesta motivata di accesso alla versione non riservata di qualsiasi documento presente nel fascicolo della Commissione non ancora fornito al destinatario a norma del paragrafo 2, al fine di mettere tale versione non riservata a disposizione del destinatario, o di estendere la possibilità di accesso al fascicolo, a norma della procedura di divulgazione, ad altri consulenti giuridici ed economici esterni ed esperti tecnici esterni indicati espressamente. Tali accessi supplementari ed estensioni possono essere concessi soltanto in via eccezionale e a condizione che venga dimostrato il loro carattere indispensabile ai fini del corretto esercizio del diritto del destinatario di essere ascoltato.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 4 o 5, la Commissione può chiedere alla parte che ha presentato i documenti in questione di fornirne una versione non riservata a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4.

7. Se ritiene che una richiesta a norma del paragrafo 5 sia fondata, alla luce della necessità di garantire che il destinatario sia in grado di esercitare il diritto di essere ascoltato in modo effettivo, la Commissione sceglierà di chiedere alla parte che ha fornito le informazioni in questione di accettare di mettere a disposizione del destinatario una versione non riservata o di accettare di estendere ad altre persone o imprese indicate espressamente la possibilità di accesso, a norma della procedura di divulgazione, soltanto per quanto riguarda i documenti in questione. In caso di rifiuto della parte che ha fornito le informazioni, la Commissione adotta una decisione che stabilisce la procedura di divulgazione dei documenti in questione.

8. I documenti ottenuti attraverso l'accesso al fascicolo fornito a norma del presente articolo sono utilizzati solo ai fini dei pertinenti procedimenti nell'ambito dei quali è stato concesso l'accesso a tali documenti o dei procedimenti amministrativi o giudiziari, collegati ai primi, riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) 2022/1925.

9. In qualsiasi momento della procedura, in luogo del metodo di concessione dell'accesso al fascicolo di cui al paragrafo 3, o in combinazione con esso, la Commissione può concedere l'accesso ad alcuni o a tutti i documenti espunti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, al fine di evitare ritardi o oneri amministrativi sproporzionati.

CAPO V

TERMINI

Articolo 9

Decorrenza dei termini

1. Fatto salvo il paragrafo 2, i termini di cui al regolamento (UE) 2022/1925 e al presente regolamento sono calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.

2. In deroga al paragrafo 1, i termini decorrono dal giorno lavorativo successivo all'evento cui si riferisce la pertinente disposizione del regolamento (UE) 2022/1925 o del presente regolamento.
3. Se un documento non è conforme ai requisiti relativi al formato e alla lunghezza di cui all'allegato II del presente regolamento, i termini iniziano a decorrere soltanto dopo la messa a norma del documento, conformemente alla richiesta della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 10

Fissazione dei termini

1. Se fissa un termine a norma del regolamento (UE) 2022/1925 o del presente regolamento, la Commissione tiene debitamente conto di tutti i pertinenti elementi di fatto e di diritto e di tutti gli interessi in gioco, in particolare della possibilità per i singoli di esercitare il loro diritto ad essere ascoltati e della necessità che il procedimento si svolga con celerità.
2. Se del caso, e su richiesta motivata delle imprese o delle associazioni di imprese interessate prima della scadenza del termine fissato dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/1925 o del presente regolamento, il termine può essere prorogato. Nel decidere se concedere tale proroga, la Commissione valuta se la richiesta motivata è sufficientemente fondata e se la proroga richiesta non rischia di compromettere il rispetto dei termini procedurali applicabili previsti dal regolamento (UE) 2022/1925.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 11

Trasmissione e ricevimento dei documenti

1. La trasmissione di documenti alla Commissione e dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/1925 e del presente regolamento avviene per via digitale. Le specifiche tecniche relative alle modalità di trasmissione e di firma possono essere pubblicate dalla Commissione e aggiornate periodicamente.
2. I documenti trasmessi per via digitale sono firmati utilizzando almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
3. I documenti trasmessi alla Commissione per via digitale si considerano ricevuti il giorno in cui la Commissione invia l'avviso di ricevimento.
4. Un documento trasmesso alla Commissione per via digitale si considera non ricevuto se si verifica una delle seguenti circostanze:
 - a) il documento, o parti del documento, risultano inaccessibili o inutilizzabili;
 - b) il documento contiene virus, malware o altre minacce;
 - c) il documento contiene una firma elettronica la cui validità non può essere verificata dalla Commissione.
5. Qualora si verifichi una delle circostanze di cui al paragrafo 4, la Commissione informa il mittente senza indebiti ritardi e gli dà la possibilità di esprimere il proprio parere e di correggere la situazione entro un termine ragionevole.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

6. In deroga al paragrafo 1, se circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficile la trasmissione per via digitale, i documenti possono essere trasmessi alla Commissione per posta raccomandata. Tali documenti si considerano ricevuti dalla Commissione il giorno della loro consegna all'indirizzo del servizio competente della Commissione, che figura sul sito web della Commissione.

7. In deroga al paragrafo 1, se circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficile la trasmissione per via digitale e per posta raccomandata, i documenti possono essere consegnati a mano alla Commissione. Tali documenti si considerano ricevuti il giorno della loro consegna all'indirizzo del servizio competente della Commissione, che figura sul sito web della Commissione. La Commissione conferma l'avvenuta consegna con un avviso di ricevimento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 2 maggio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

MODULO RELATIVO ALLA NOTIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1925 PER LA DESIGNAZIONE DI GATEKEEPER («Modulo GD»)

SEZIONE 1

Informazioni sull'impresa notificante

- 1.1. Fornire le seguenti informazioni sull'impresa notificante:
 - 1.1.1. denominazione dell'impresa;
 - 1.1.2. una descrizione della struttura aziendale dell'impresa notificante, comprese le identità: i) dei soggetti che gestiscono ciascuno dei servizi di piattaforma di base di cui alla sezione 2.1.1 e ii) dei soggetti che individualmente o collettivamente controllano, direttamente o indirettamente, i soggetti di cui al punto i) ⁽¹⁾; e
 - 1.1.3. estremi, tra cui:
 - 1.1.3.1. nome e cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail della persona di contatto e sue funzioni; l'indirizzo fornito deve essere un indirizzo eletto ai fini della notifica dove è possibile inviare i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri documenti procedurali, e la persona di contatto indicata è da ritenersi persona autorizzata a ricevere tutte le notifiche;
 - 1.1.3.2. se l'impresa nomina uno o più rappresentanti esterni, il nome del rappresentante o dei rappresentanti ai quali i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri documenti procedurali possono essere notificati: nome e cognome, indirizzo, telefono ed indirizzo e-mail di ciascun rappresentante e loro funzioni; e il documento scritto originale attestante che ciascun rappresentante è autorizzato ad agire (basato sul modello di delega disponibile sul sito della Commissione).
- 1.2. Indicare se l'impresa notificante è stata precedentemente designata come gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925. In caso affermativo, indicare i servizi di piattaforma di base di cui alla designazione e il numero e la data della decisione di designazione della Commissione.

SEZIONE 2

Informazioni sui servizi di piattaforma di base

Ai fini del presente modulo GD, una delimitazione plausibile di un servizio di piattaforma di base è una delimitazione del servizio di piattaforma di base che abbia una portata differente da quella che l'impresa notificante ritiene pertinente e che sia plausibile alla luce di tutte le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2022/1925, in particolare della sezione D, paragrafo 2, e della sezione E dell'allegato e del considerando 14 del medesimo regolamento.

Le delimitazioni alternative plausibili dei servizi di piattaforma di base possono comprendere: i) delimitazioni di portata più ampia di quelle che l'impresa notificante ritiene pertinenti (ad esempio, se l'impresa notificante ritiene che determinati servizi siano servizi di piattaforma di base diversi in quanto vengono forniti su tipi diversi di dispositivi) o ii) delimitazioni di portata più ristretta di quelle che l'impresa notificante ritiene pertinenti (ad esempio, se l'impresa notificante ritiene che determinati servizi che offre e commercializza separatamente facciano parte di un unico servizio di piattaforma di base).

- 2.1. Per ciascuna categoria pertinente di servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2022/1925, fornire:

⁽¹⁾ Per quanto riguarda le definizioni di «impresa» e di «controllo», cfr. articolo 2, punti 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

- 2.1.1. un elenco esaustivo di tutti i servizi di piattaforma di base forniti dall'impresa notificante, comprese eventuali definizioni alternative plausibili di ciascuno di tali servizi di piattaforma di base; e
- 2.1.2. una spiegazione dettagliata dei confini tra i diversi servizi di piattaforma di base comprendente l'indicazione del modo in cui è stata applicata la metodologia di cui alla sezione D, paragrafo 2, e alla sezione E dell'allegato del regolamento (UE) 2022/1925, tenuto conto di tutte le disposizioni rilevanti di tale regolamento, e in particolare del considerando 14, al fine di individuare i diversi servizi di piattaforma di base e le definizioni alternative plausibili di tali servizi di piattaforma di base.
- 2.2. Per tutti i servizi di piattaforma di base forniti dall'impresa notificante, indicare, sulla base delle informazioni fornite ai sensi delle sezioni 4.1 e 4.2 del presente modulo:
 - 2.2.1. quali servizi di piattaforma di base, conformemente a una delimitazione alternativa plausibile, raggiungono le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2022/1925; e
 - 2.2.2. quali servizi di piattaforma di base, conformemente a una delimitazione alternativa plausibile, raggiungono le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ma non lettera c), del regolamento (UE) 2022/1925.
- 2.3. Per ciascun servizio di piattaforma di base fornito dall'impresa notificante che raggiunge le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/1925, conformemente a una delimitazione alternativa plausibile, fornire una breve descrizione delle attività dell'impresa notificante a tale riguardo, indicando la natura dell'impresa, le sue principali società controllate, i marchi, i nomi dei prodotti e i marchi di fabbrica.
- 2.4. Indicare se, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1925, l'impresa notificante presenta, con la propria notifica, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, eccezionalmente, pur raggiungendo tutte le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, a causa delle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio di piattaforma di base, essa non soddisfa i requisiti elencati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento. In caso affermativo, specificare i servizi di piattaforma di base in questione e fare riferimento ai rispettivi allegati.

SEZIONE 3

Informazioni relative alle soglie quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2022/1925

Fornire le seguenti informazioni sull'impresa notificante:

- 3.1. il fatturato annuo realizzato nell'Unione negli ultimi tre esercizi finanziari ^(?);
- 3.2. la sua capitalizzazione di mercato media o il suo valore equo di mercato equivalente nell'ultimo esercizio finanziario;
- 3.3. per ciascun servizio di piattaforma di base fornito dall'impresa notificante, secondo una delimitazione alternativa plausibile, un elenco degli Stati membri in cui essa fornisce tale servizio;
- 3.4. spiegazioni esatte e concise sulla metodologia utilizzata per ottenere le informazioni di cui alle sezioni da 3.1 a 3.3 del presente modulo.

^(?) Per il calcolo del fatturato, cfr. la comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1).

SEZIONE 4

Informazioni relative alle soglie quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2022/1925

Per ciascun servizio di piattaforma di base fornito dall'impresa notificante, secondo una delimitazione alternativa plausibile, che raggiunge le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/1925, fornire, separatamente, le seguenti informazioni, conformemente alla metodologia e agli indicatori di cui alle sezioni A, B, C, D ed E dell'allegato del regolamento (UE) 2022/1925:

- 4.1. il numero di utenti finali attivi su base mensile ^(?) stabiliti o situati nell'Unione in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari;
- 4.2. il numero di utenti commerciali attivi su base annua stabiliti o situati nell'Unione in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari;
- 4.3. spiegazioni esatte e concise sulla metodologia utilizzata per ottenere le informazioni di cui alle sezioni 4.1 e 4.2 del presente modulo;
- 4.4. eventuali relazioni esterne e documenti interni utilizzati per ottenere le informazioni di cui alle sezioni 4.1 e 4.2 del presente modulo.

SEZIONE 5

Dichiarazione

La notifica deve concludersi con la seguente dichiarazione, sottoscritta dall'impresa notificante o per conto di essa:

«L'impresa notificante dichiara in fede che le informazioni fornite nella presente notifica, compresi i suoi allegati, sono esatte, complete e non fuorvianti, che sono state trasmesse copie veridiche e complete dei documenti richiesti nel presente modulo, che tutte le stime sono indicate come tali e corrispondono alle stime più accurate dei fatti in questione e che tutte le opinioni espresse sono sincere. Essa è a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/1925.»

Per i moduli firmati digitalmente, il campo seguente è previsto a titolo puramente informativo e dovrebbe corrispondere ai metadati della corrispondente firma elettronica.

Data:

[firmatario] Nome e cognome: Impresa: Funzione: Indirizzo: Numero di telefono: E-mail: [«firma elettronica»/firma]

(?) Conformemente alla sezione B, paragrafo 2, dell'allegato del regolamento (UE) 2022/1925, il numero degli utenti finali attivi su base mensile è basato sul numero medio di utenti finali attivi su base mensile nel corso della maggior parte dell'esercizio finanziario.

ALLEGATO II

FORMATO E LUNGHEZZA DEI DOCUMENTI DA TRASMETTERE A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1925

FORMATO DEI DOCUMENTI DA TRASMETTERE A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1925

I documenti da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, e degli articoli 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 29 e 34 del regolamento (UE) 2022/1925 vengono trasmessi in un formato che consenta alla Commissione di elaborarli elettronicamente e, in particolare, che ne permetta la digitalizzazione e il riconoscimento dei caratteri.

A tal fine, dovranno essere osservati i seguenti requisiti:

- a) il testo, in formato A4, deve essere facilmente leggibile e deve figurare solo su una faccia della pagina («recto», non «recto verso»);
- b) i documenti trasmessi in formato cartaceo devono essere assemblati mediante strumenti facilmente rimuovibili (le pagine non devono essere rilegate o accorpate con strumenti di difficile rimozione come colla, punti di spillatrice ecc.);
- c) il testo deve essere scritto in caratteri di tipo corrente (come Times New Roman, Courier o Arial) di dimensioni di almeno 12 punti nel testo e di almeno 10 punti per le note a piè di pagina, con un'interlinea 1 e con margini, in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina, di almeno 2,5 cm (al massimo 4 700 caratteri per pagina);
- d) le pagine e i paragrafi di ciascun documento devono essere numerati in ordine progressivo.

LUNGHEZZA DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1925

Ai tipi di documenti indicati si applicano le seguenti norme relative al limite massimo di pagine. Eccezionalmente, gli eventuali allegati che accompagnano i documenti non vengono conteggiati al fine della verifica del rispetto dei limiti massimi di pagine applicabili, purché essi abbiano una funzione puramente probatoria e strumentale e siano proporzionati in termini di numero e lunghezza.

- a) **Notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, e trasmissione di informazioni a seguito di una richiesta della Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/1925**

Tutte le informazioni relative alle soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1925 sono presentate nel corpo del modulo GD di cui all'allegato I del regolamento.

Per ciascun servizio di piattaforma di base distinto, comprese tutte le delimitazioni alternative plausibili, per il quale l'impresa notificante raggiunge tutte le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1925, il numero massimo di pagine della relativa notifica è 50. Questo limite massimo di pagine si applica alle informazioni fornite in relazione ai servizi di piattaforma di base di cui alla sezione 2 e alla sezione 4 del modulo GD. Nella compilazione delle sezioni 2, 3 e 4 del modulo, le parti notificanti sono invitate a valutare se, a scopo di chiarezza, sia più conveniente presentare le informazioni in ordine numerico oppure raggruppate per ciascun servizio di piattaforma di base distinto.

- b) **Argomentazioni fondate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1925**

Per ciascun servizio di piattaforma di base distinto per il quale l'impresa notificante sceglie di presentare argomentazioni fondate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1925, il numero massimo di pagine è 30.

- c) **Richieste motivate a norma degli articoli 9 e 10, del regolamento (UE) 2022/1925**

Per le richieste motivate a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2022/1925, il numero massimo di pagine è 30.

d) **Risposte alle constatazioni preliminari ai sensi del regolamento (UE) 2022/1925**

Se la Commissione ha informato per iscritto le imprese o le associazione di imprese interessate in merito alle sue constatazioni preliminari in vista dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, degli articoli 17, 18, 24, 25, 29, 30 e dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1925, il numero massimo di pagine della risposta scritta è 50 o è pari al numero di pagine delle constatazioni preliminari, se quest'ultimo è maggiore.

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2023/815 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 marzo 2023

che modifica la decisione BCE/2010/4 riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica (BCE/2023/7)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 132,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 17 e 21,

considerando quanto segue:

- (1) l'8 settembre 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di adeguare temporaneamente la remunerazione dei depositi detenuti presso la Banca centrale europea (BCE) applicata in conformità all'articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31)⁽¹⁾ e all'articolo 5 della decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea⁽²⁾. La decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea (BCE/2022/30)⁽³⁾ ha dato attuazione a tale quadro temporaneo fissando la remunerazione di tali depositi al tasso sui depositi presso la banca centrale o all'euro short-term rate (€STR), se inferiore. La decisione (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) non sarà più in vigore dopo il 30 aprile 2023.
- (2) Il 6 febbraio 2023 il Consiglio direttivo ha deciso che a decorrere dal 1° maggio 2023 la remunerazione di tali depositi sarà fissata all'euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base. Tale tasso di remunerazione è allineato al limite massimo alla remunerazione applicabile ai depositi delle amministrazioni pubbliche detenuti presso le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, come specificato nell'indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7)⁽⁴⁾, che sarà anch'esso fissato all'euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base a decorrere dal 1° maggio 2023.
- (3) La decisione BCE/2010/4 contiene una disposizione sulla remunerazione che dovrebbe essere allineata alla remunerazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) al fine di garantire coerenza nella remunerazione di depositi comparabili in tutto l'Eurosistema. A fini di trasparenza e coerenza, è opportuno inserire un riferimento esplicito a tale disposizione nella decisione BCE/2010/4.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2010/4 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

L'articolo 5 della Decisione BCE/2010/4 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).

⁽²⁾ Decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (GU L 119 del 13.5.2010, pag. 24).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2022, relativa ad adeguamenti temporanei della remunerazione di alcuni depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2022/30) (GU L 236 I del 13.9.2022, pag. 1).

⁽⁴⁾ Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).

«Articolo 5

Remunerazione

Il conto acceso presso la BCE a nome dei prestatori è remunerato in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) (*).

(*) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).».

Articolo 2

Entrata in vigore

1. La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Si applica a decorrere dal 1° maggio 2023.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 marzo 2023

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/816 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2023

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri*[notificata con il numero C(2023) 2511]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
- (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2023/719 della Commissione ⁽⁴⁾ a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Danimarca, Germania, Francia, Italia, Lituania e Svezia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/719 della Commissione, del 24 marzo 2023, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 93 del 31.3.2023, pag. 108).

- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/719 Cechia, Ungheria, Italia e Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati nella regione della Boemia centrale in Cechia, nelle regioni Veneto e Toscana in Italia, nelle contee di Bács-Kiskun e Nógrád in Ungheria e nel voivodato della Grande Polonia in Polonia.
- (7) Anche la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui era detenuto pollame situato nella provincia di Veliko Tarnovo di tale Stato membro.
- (8) Le autorità competenti di Bulgaria, Cechia, Italia, Ungheria e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
- (9) Tra l'altro uno dei focolai confermati in Ungheria è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Slovacchia. Di conseguenza le autorità competenti di questi Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione delle necessarie zone di protezione e di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che dette zone di protezione e di sorveglianza si estendono nel territorio della Slovacchia.
- (10) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Bulgaria, Cechia, Italia, Ungheria, Polonia e Slovacchia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Bulgaria, Cechia, Italia, Ungheria, Polonia e Slovacchia dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
- (11) Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figura attualmente alcuna area elencata come zona di protezione per la Polonia né alcuna zona di protezione e di sorveglianza per la Bulgaria e la Slovacchia.
- (12) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Bulgaria, Cechia, Italia, Ungheria, Polonia e Slovacchia, le nuove zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (13) È pertanto opportuno modificare le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Cechia, Italia, Ungheria e Polonia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (14) È inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 una zona di protezione relativa alla Polonia e le zone di protezione e di sorveglianza relative alla Bulgaria e alla Slovacchia.
- (15) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Bulgaria, Cechia, Italia, Ungheria, Polonia e Slovacchia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (17) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2023

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Bulgaria

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Region: Veliko Tarnovo</i>		
BG-HPAI(P)-2023-00002	The following village in Veliko Tarnovo municipality: Novo selo	21.4.2023

Stato membro: Cechia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Central Bohemian Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00020	Chodouň (652113); Libomyšl (683205); Želkovice u Libomyšle (683213); Málkov u Suchomast (690996); Neumětely (704202); Otmíče (716561); Stašov u Zdic (75311); Lochovice (686468) - KU Lochovice vyjma částí obce Lochovice - Obora a Netolice.	13.4.2023

Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DK-HPAI(P)-2023-00002	The parts of Gribskov municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 56.0319; E 12.1340	9.4.2023

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BAYERN		
DE-HPAI(P)-2023-00019	Landkreis Ansbach 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.370223/49.339214. Betroffen sind Teile der Gemeinden Buch a. Wald, Colberg, Geslau und Leutershausen	4.4.2023
RHEINLAND-PFALZ		
DE-HPAI(P)-2023-00021	Kreis Cochem-Zell 3 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 7.156477/50.228485 Betroffen sind die Ortsgemeinden Dungenheim, Eulgem, Gamlen, Hambuch, Illerich, Kaisersesch, Landkern, Masburg, Urmersbach und Zettingen	11.4.2023
SCHLESWIG-HOLSTEIN		
DE-HPAI(P)-2023-00020	Dithmarschen 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9.118042/54.088966 Gemeinde Nindorf sowie Teile der Gemeinden Bargenstedt, Elpersbüttel, Krumstedt, Meldorf, Sarzbüttel, Windbergen und Wolmersdorf	7.4.2023

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Eure-et-Loir (28)</i>		
FR-HPAI(P)-2023-00064	FONTAINE-LA-GUYON SAINT-ARNOULT-DES-BOIS SAINT-AUBIN-DES-BOIS SAINT-LUPERCE	3.4.2023
<i>Département: Vendée (85)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01523	GROSBREUIL CHÂTEAU D'OLONNE SAINTE FOY LE GIROUARD GROSBREUIL TALMONT SAINT HILAIRE	3.4.2023

	LES ACHARDS SAINT MATHURIN SAINTE FLAIVE DES LOUPS	
FR-HPAI(P)-2022-01526	AUIGNY LES CLOUZEUX BEAULIEU SOUS LA ROCHE LANDERONDE LA ROCHE SUR YON VENANSULT	3.4.2023
FR-HPAI(P)-2022-01465 FR-HPAI(P)-2022-01468 FR-HPAI(P)-2022-01439 FR-HPAI(P)-2022-01453	CHALLANS LE PERRIER SALLERTAINE SOULLANS APPREMONT COMMEQUIERS LA CHAPELLE PALLAU SAINT PAUL MONT PENIT SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON	3.4.2023
FR-HPAI(P)-2022-01536	LES LUCS SUR BOULOGNE MONTREVERD ROCHESERVIERE SAINT PHILBERT DE BOUAIN	10.3.2023
FR-HPAI(P)-2022-01424 FR-HPAI(P)-2022-01426 FR-HPAI(P)-2022-01438 FR-HPAI(P)-2022-01440 FR-HPAI(P)-2022-01441 FR-HPAI(P)-2022-01442 FR-HPAI(P)-2022-01446 FR-HPAI(P)-2022-01451 FR-HPAI(P)-2022-01454 FR-HPAI(P)-2022-01455 FR-HPAI(P)-2022-01456 FR-HPAI(P)-2022-01459 FR-HPAI(P)-2022-01460 FR-HPAI(P)-2022-01461 FR-HPAI(P)-2022-01462 FR-HPAI(P)-2022-01463 FR-HPAI(P)-2022-01464 FR-HPAI(P)-2022-01469	ANTIGNY BAZOGES EN PAILLERS BAZOGES EN PAREDS BEAUREPAIRE BOUFFERE BOURNEZEAU CHANTONNAY CHANVERRIE CHAVAGNES EN PAILLERS CHAVAGNES LES REDOUX CHEFFOIS FOUGERE LA BOISSIERE DE MONT TAIGU LA BRUFFIERE LA CAILLIERE SAINT HILAIRE LA CHATAIGNERAIE LA GUYONNIERE LA JAUDONNIERE LA MEILLERAIE TILLAY LA TARDIERE LE BOUPERE LES EPESES LES HERBIERS LES LANDES GENUSSON MENOMBLET MONSIREIGNE MONTAIGU MONTOURNAIS	3.4.2023

FR-HPAI(P)-2022-01470	
FR-HPAI(P)-2022-01478	
FR-HPAI(P)-2022-01479	
FR-HPAI(P)-2022-01488	
FR-HPAI(P)-2022-01490	
FR-HPAI(P)-2022-01491	
FR-HPAI(P)-2022-01493	
FR-HPAI(P)-2022-01494	
FR-HPAI(P)-2022-01495	
FR-HPAI(P)-2022-01500	MORTAGNE SUR SEVRE
FR-HPAI(P)-2022-01503	MOUCHAMPS
FR-HPAI(P)-2022-01507	MOUILLERON SAINT GERMAIN
FR-HPAI(P)-2022-01508	POUZAUGES
FR-HPAI(P)-2022-01509	REAUMUR
FR-HPAI(P)-2022-01510	ROCHETREJOUX
FR-HPAI(P)-2022-01513	SAINT AUBIN DES ORMEAUX
FR-HPAI(P)-2022-01514	SAINT CYR DES GATS
FR-HPAI(P)-2022-01520	SAINT GEORGES DE MONTAIGU
FR-HPAI(P)-2022-01525	SAINT GERMAIN DE PRINCAY
FR-HPAI(P)-2022-01527	SAINT HILAIRE DE LOULAY
FR-HPAI(P)-2022-01528	SAINT HILAIRE LE VOUHIS
FR-HPAI(P)-2022-01529	SAINT LAURENT SUR SEVRE
FR-HPAI(P)-2022-01530	SAINT MALO DU BOIS
FR-HPAI(P)-2022-01531	SAINT MARS LA REORTHE
FR-HPAI(P)-2022-01533	SAINT MARTIN DES NOYERS
FR-HPAI(P)-2022-01537	SAINT MARTINS DES TILLEULS
FR-HPAI(P)-2022-01539	SAINT LMAURICE LE GIRARD
FR-HPAI(P)-2022-01540	SAINT MESMIN
FR-HPAI(P)-2022-01542	SAINT PAUL EN PÄREDS
FR-HPAI(P)-2022-01543	SAINT PIERRE DU CHEMIN
FR-HPAI(P)-2022-01546	SAINT PROUANT
FR-HPAI(P)-2022-01551	SAINT SULPICE EN PAREDS
FR-HPAI(P)-2022-01552	SAINT VINCENT STERLANGES
FR-HPAI(P)-2022-01553	SAINTE CECILE
FR-HPAI(P)-2022-01555	SEVREMONT
FR-HPAI(P)-2022-01556	SIGOURNAIS
FR-HPAI(P)-2022-01557	TALLUD SAINTE GEMME
FR-HPAI(P)-2022-01560	THOUARSAIS BOUILDROUX
FR-HPAI(P)-2022-01561	TIFFAUGES
FR-HPAI(P)-2022-01562	VENDRENNES
FR-HPAI(P)-2022-01563	
FR-HPAI(P)-2022-01565	
FR-HPAI(P)-2022-01566	
FR-HPAI(P)-2022-01567	
FR-HPAI(P)-2022-01568	
FR-HPAI(P)-2022-01570	
FR-HPAI(P)-2022-01572	
FR-HPAI(P)-2022-01574	

FR-HPAI(P)-2022-01575 FR-HPAI(P)-2022-01576 FR-HPAI(P)-2022-01577 FR-HPAI(P)-2022-01583 FR-HPAI(P)-2022-01585 FR-HPAI(P)-2022-01589 FR-HPAI(P)-2022-01590 FR-HPAI(P)-2022-01593 FR-HPAI(P)-2022-01595 FR-HPAI(P)-2022-01596 FR-HPAI(P)-2022-01599 FR-HPAI(P)-2022-01600 FR-HPAI(P)-2022-01601 FR-HPAI(P)-2022-01602 FR-HPAI(P)-2022-01604 FR-HPAI(P)-2022-01607 FR-HPAI(P)-2022-01608 FR-HPAI(P)-2022-01610 FR-HPAI(P)-2022-01611 FR-HPAI(P)-2022-01613 FR-HPAI(P)-2022-01614 FR-HPAI(P)-2022-01615 FR-HPAI(P)-2022-01618 FR-HPAI(P)-2022-01620 FR-HPAI(P)-2023-00002 FR-HPAI(P)-2023-00003 FR-HPAI(P)-2023-00004 FR-HPAI(P)-2023-00005 FR-HPAI(P)-2023-00006 FR-HPAI(P)-2023-00020		
FR-HPAI(P)-2022-01602 FR-HPAI(P)-2022-01618 FR-HPAI(P)-2023-00011	L'HERMENAULT MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE SAINT CYR DES GATS SAINT MARTIN DES FONTAINES SAINT VALERIEEN est de la D52, D14 puis D99 POUILLE SAINT ETIENNE DE BRILLOUET THIRE	3.4.2023
FR-HPAI(P)-2022-01604 FR-HPAI(P)-2022-01611 FR-HPAI(P)-2023-00003 FR-HPAI(P)-2023-00004	LA GARNACHE FROIDFOND FALLERON GRAND'LANDES	3.4.2023

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Regioni: Veneto e Lombardia</i>		
IT-HPAI(P)-2023-00003	L'area delle parti delle regioni Veneto e Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.290374, E 10.902535	25.4.2023
IT-HPAI(P)-2023-00005	L'area delle parti delle regioni Veneto e Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.307002212, E 10.924128439	10.5.2023
<i>Regione: Emilia-Romagna</i>		
IT-HPAI(P)-2023-00002	L'area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 44.172952, E 12.323829	12.4.2023
<i>Regione: Toscana</i>		
IT-HPAI(P)-2023-00004	L'area delle parti della regione Toscana comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 43.924961, E 10.225462	26.4.2023

Stato membro: Ungheria

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Bács-Kiskun vármegye</i>		
HU-HPAI(P)-2023-00005 HU-HPAI(P)-2023-00006 HU-HPAI(P)-2023-00008 HU-HPAI(P)-2023-00011- HU-HPAI(P)-2023-00013 HU-HPAI(P)-2023-00018 HU-HPAI(P)-2023-00025	Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Móricgát és Szank települések közigazgatási területének a 46.567675 és a 19.643564, a 46.560250 és a 19.653790, a 46.551046 és a 19.790439, a 46.561767 és a 19.663297, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.570880 és a 19.682400, a 46.550029 és a 19.723605, a 46.544094 és a 19.746475, valamint a 46.589123 és a 19.752358 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	20.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00009 HU-HPAI(P)-2023-00010 HU-HPAI(P)-2023-00015 - HU-HPAI(P)-2023-00017 HU-HPAI(P)-2023-00019 - HU-HPAI(P)-2023-00021 HU-HPAI(P)-2023-00024 HU-HPAI(P)-2023-00029	Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Soltvadkert, Szank és Tázlár települések közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.556370 és a 19.521271, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.607374 és a 19.538858, a 46.616224 és a 19.444349, a 46.635031 és a 19.545341, a 46.609697 és a 19.530675, a 46.598273 és a 19.462954, a 46.631954 és a 19.533666, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	4.4.2023
HU-HPAI(P)-2023-00022 HU-HPAI(P)-2023-00023	Bugac, Bugacpusztaháza, Jakabszállás és Móricgát települések közigazgatási területének a 46.698392 és a 19.650317, valamint a 46.675382 és a 19.663231 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	4.4.2023
HU-HPAI(P)-2023-00030 HU-HPAI(P)-2023-00032 HU-HPAI(P)-2023-00035 - HU-HPAI(P)-2023-00039 HU-HPAI(P)-2023-00041 - HU-HPAI(P)-2023-00043	Csolyospálos, Kiskunmajsa és Kömpöc a települések közigazgatási területének a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444530 és a 19.840710, a 46.411530 és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.450524 és a 19.779081, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.421357 és a 19.851937, a 46.403984 és a 19.880357, a 46.464470 és a 19.763320, valamint a 46.403803 és a 19.834630 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	22.4.2023
HU-HPAI(P)-2023-00040 HU-HPAI(P)-2023-00044	Kiskunfélegyháza, Pálmonostora és Petőfiszállás települések közigazgatási területének a 46.642973 és a 19.896612, valamint a 46.664167 és a 19.838889 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	25.4.2023
HU-HPAI(P)-2023-00045	Pálmonostora település közigazgatási területének a 46.554700 és a 19.983900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	25.4.2023

Csongrád-Csanád vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00008	Csengele település közigazgatási területének a 46.551046 és a 19.790439 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	20.4.2023
HU-HPAI(P)-2023-00030 HU-HPAI(P)-2023-00035 HU-HPAI(P)-2023-00036 HU-HPAI(P)-2023-00038 HU-HPAI(P)-2023-00041 HU-HPAI(P)-2023-00043	Balástya, Forráskút és Üllés települések közigazgatási területének a 46.443106 és a 19.844167, a 46.411530 és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.403984 és a 19.880357 valamint a 46.403803 és a 19.834630 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	22.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00045	Kistelek és Pusztaszer települések közigazgatási területének a 46.554700 és a 19.983900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	25.4.2023
Nógrád vármegye		
HU-HPAI(P)-2023-00031	Cered és Zabar települések közigazgatási területének a 48.160610 és a 20.013815 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	14.4.2023

Stato membro: Lituania

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
LT-HPAI(P)-2023-00001	Varėnos r. sav. Matuizų sen., Valkininkų sen.	10.4.2023

Stato membro: Polonia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2023-00066 PL-HPAI(P)-2023-00067	W województwie wielkopolskim: 1. W gminie Ostrów Wielkopolski: Topola Mała, Smardowskie Olendry, Wysocko Wielkie; 2. Miasto Ostrów Wielkopolski; 3. W gminie Przygodzice: Wysocko Małe, Smardów, Przygodzice, Janków Przygodzki, Topola Wielka w powiecie ostrowskim.	14.4.2023

Stato membro: Slovacchia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
HU-HPAI(P)-2023-00031	Municipality of Petrovce and part Bakov in the municipality of Nová Bašta	14.4.2023

Stato membro: Svezia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
SE-HPAI(P)-2023-00001	Those parts of the municipality Kävlinge contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.777073 and E1 3.012336	14.4.2023

PARTE B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Bulgaria

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
---	-------------------	--

Regions: Veliko Tarnovo and Gabrovo

BG-HPAI(P)-2023-00002	The following villages in Veliko Tarnovo region, Veliko Tarnovo municipality: Balvan, Emen, Momin sbor, Vetrintsi, Pushevo; The following villages in Veliko Tarnovo region, Pavlikeni municipality: Vishovgrad, Musina;	30.4.2023
	The following villages in Gabrovo region, Dryanovo municipality: Kalomen, Elentsite, Kereka, Balvantsite, Plachka, Denchevtsi, Chukovo, Gostilitsa, Slaveykovo; The following villages in Gabrovo region, Sevlievo municipality: Burya, Idilevo, Dobromirka.	
	The following village in the Veliko Tarnovo municipality: Novo selo	22.4.2023 – 30.4.2023

Stato membro: Cechia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Central Bohemian Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00020	Bavoryně (601217); Jarov u Berouna (603091); Běštín (603368); Březová u Hořovic (614602); Bykoš (616494); Bzová u Hořovic (617318); Felbabka (634468); Hořovice (645371); Velká Víska (645389); Bezdědice u Hostomic (645877); Hostomice pod Brdy (645885); Radouš (738697); Hředle u Zdic (648931); Hudlice (649252); Chlustina (651869); Běřín (603180); Jince (660281); Rejkovice (740047); Bítov u Koněprus (669024); Koněprusy (669032); Kotopeky (671070); Králův Dvůr (672947); Levín u Berouna (680796); Počaply (672971); Popovice u Králova Dvora (672963); Zahořany u Berouna (789844); Křešín (676101); Lážovice (679577); Lhotka u Hořovic (681300); Měňany (693014); Tobolka (693022); Nesvačily u Berouna (703842); Ohrazenice u Jinec (709310); Osov (713325); Podbrdy (723363); Podluhy (724033); Praskolesy (732940); Rpety (743062); Skřípel (748919); Suchomasty (759244); Svatá (759961); Tlustice (767603); Lounín (767611); Tmaň (767620); Točnick (795704); Trubín (768961); Trubská (768979); Velký Chlumec (779598); Vinařice u Suchomast (782246); Vižina (783200); Všeradice (787299); Záluží u Hořovic (790770); Černín u Zdic (792420); Knížkovice (792438); Zdice (792446); Sedlec u Žebráku (795691); Žebrák (795712); Broumy (612871) - část katastrálního území Broumy na východ od silnice č. 23613; Lochovice (686468) - KU Lochovice v částech obce Obora a Netolice.	22.4.2023
	Chodouň (652113); Libomyšl (683205); Želkovice u Libomyšle (683213); Málkov u Suchomast (690996); Neumětely (704202); Otmíče (716561); Stašov u Zdic (755311); Lochovice (686468) - KU Lochovice vyjma částí obce Lochovice - Obora a Netolice.	14.4.2023 – 22.4.2023
<i>Pardubice Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00019	Anenská Studánka (600377); Helvíkov (600385); Borušov (608041); Prklišov (608050); Svojanov u Borušova (608068); Damníkov (624683); Dětrichov u Svitav (626031); Dětrichov u Moravské Třebové (626074); Dlouhá Loučka (626431); Gruna (636231); Žipotín (636258); Česká Kamenná Horka (662798); Moravská Kamenná Horka (662801); Koclířov (667595); Koruna (669636); Krasíkov (673200); Linhartice (683868); Květná u Lukové (689017); Luková (689025); Malíkov (690945); Pacov u Moravské Třebové (717274); Stará Trnávka (693367); Mladějov na Moravě (696927); Boršov u Moravské Třebové (607991);	2.4.2023

	Moravská Třebová (698806); Nová Ves u Moravské Třebové (705641); Opatov v Čechách (711454); Radkov u Moravské Třebové (737976); Rozstání u Moravské Třebové (742473); Rychnov na Moravě (744093); Petrušov (754463); Tatenice (765180); Trpík (624691); Třebařov (769355); Útěchov u Moravské Třebové (775541); Žichlínek (796913).	
	Kunčina (677141); Radišov (754471); Staré Město u Moravské Třebové (754480).	25.3.2023 – 2.4.2023

Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DK-HPAI(P)-2023-00002	The parts of Gribskov, Halsnæs and Hillerød municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates coordinates N 56.0319; E 12.1340	18.4.2023
	The parts of Gribskov municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 56.0319; E 12.1340	10.4.2023 – 18.4.2023

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
---	-------------------	--

BAYERN

DE-HPAI(P)-2023-00019	Landkreis und Stadt Ansbach 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.370223/49.339214. Betroffen ist die Stadt Ansbach mit den Stadtteilen Dornberg, Liegenbach, Neudorf, Oberdornbach. Betroffen ist der Landkreis Ansbach mit der Gemeinde Herrieden mit dem Ortsteil Niederdornbach, den Gemeinden oder Teilen der Gemeinden Leutershausen, Schillingsfürst, Aurach, Buch a. Wald, Colmberg, Dombühl, Gebattel, Geslau, Lehrberg, Oberdachstetten und Windelsbach	13.4.2023
-----------------------	---	-----------

	<p>Landkreis Ansbach</p> <p>3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.370223/49.339214. Betroffen sind Teile der Gemeinden Buch a. Wald, Colberg, Geslau und Leutershausen</p>	5.4.2023-13.4.2023
DE-HPAI(P)-2023-00019	<p>Landkreis Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim</p> <p>Betroffen sind die Gemeindeteile Marktbergel (Gemarkung Marktbergel), Munasiedlung (Gemarkung Marktbergel) und Ermetzhof (Gemarkung Ermetzhof) der Marktgemeinde Marktbergel</p>	13.4.2023
MECKLENBURG-VORPOMMERN		
DE-HPAI(P)-2023-00018	<p>Landkreis Ludwigslust-Parchim</p> <p>10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 11,696565/53,457479</p> <p>Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Brenz, Domsühl, Friedrichsruhe, Lewitzrand, Neustadt-Glewe, Parchim, Spornitz und Tramm</p>	11.4.2023
RHEINLAND-PFALZ		
DE-HPAI(P)-2023-00021	<p>Kreis Cochem-Zell</p> <p>3 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 7.156477/50.228485</p> <p>Betroffen sind die Ortsgemeinden Dingenheim, Eulgem, Gamlen, Hambuch, Illerich, Kaisersesch, Landkern, Masburg, Urmersbach und Zettingen</p>	12.4.2023-20.4.2023
	<p>Kreis Cochem-Zell</p> <p>10 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 7.156477/50.228485</p> <p>Betroffen sind die Ortsgemeinden und Ortsgemeindeteile Alflen, Binningen, Brachtendorf, Brieden, Brohl, Büchel, Cochem, Dünfus, Eppenber, Faid, Forst (Eifel), Gevenich, Greimersburg, Haurath, Kaifenheim, Kail, Kalenborn, Klotten, Laubach, Leienkaul, Mönthenich, Müllenbach, Pommern, Roes, Treis-Karden (nördlich der Mosel und nördlich von Allmesch), Ulmen (östlich des Endertbaches), Valwig und Wirfus</p>	20.4.2023
	<p>Kreis Mayen-Koblenz</p> <p>10 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 7.156477/50.228485</p> <p>Betroffen sind die Ortsgemeinden Alzheim, Anschau, Bermel, Ditscheid, Gering, Kehrig, Kollig, Monreal, Reudelsterz, Weiler</p>	20.4.2023

	<p>Kreis Vulkaneifel</p> <p>10 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 7.156477/50.228485 Betroffen sind die Ortsgemeinden Arbach, Höchstberg, Kaperich, Kötterichen, Lirstal, Oberelz, Retterath, Uersfeld</p>	20.4.2023
SCHLESWIG-HOLSTEIN		
DE-HPAI(P)-2023-00020	<p>Dithmarschen</p> <p>10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9.118042/54.088966 Teile der Gemeinden Bargaenstedt, Elpersbüttel, Krumstedt, Meldorf, Sarzbüttel, Windbergen und Wolmersdorf, die nicht in der Schutzzone liegen, die Gesamtflächen der Gemeinden Epenwöhrden, Gudendorf, Hemmingstedt, Lieth, Odderade, Süderhastedt und Teile der Gemeinden Albersdorf, Arkebek, Barlt, Busenwuth, Eggstedt, Frestedt, Großenrade, Heide, Lohe-Rickelshof, Nordhastedt, Nordermeldorf, Quickborn, Schafstedt, Tensbüttel-Röst, St. Michaelisdonn und Wöhrden</p>	16.4.2023
	<p>Dithmarschen</p> <p>3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9.118042/54.088966 Gemeinde Nindorf sowie Teile der Gemeinden Bargaenstedt, Elpersbüttel, Krumstedt, Meldorf, Sarzbüttel, Windbergen und Wolmersdorf</p>	8.4.2023 16.4.2023

Stato membro: Estonia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
EE-HPAI(P)-2023-00001	The parts of Harju and Rapla county, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates coordinates N 59.190840; E 24.792034	7.4.2023
	The parts of Harju and Rapla county, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 59.190840; E 24.792034	30.3.2023 – 7.4.2023

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Calvados (14)</i>		
FR-HPAI(NON-P)-2023-00246	VALAMBRAY ARGENCES BELLENGREVILLE LE BU-SUR-ROUVRES CANTELOUP CESNY-AUX-VIGNES CLEVILLE CONDE-SUR-IFS ERNES MAIZIERES MERY-BISSIERES-EN-AUGE MEZIDON VALLEE D'AUGE MOULT-CHICHEBOVILLE NOTRE-DAME-D'ESTREES-CORBON OUEZY BELLE VIE EN AUGE SAINT-OUEN-DU-MESNIL-OGER SAINT-PIERRE-EN-AUGE SAINT-SYLVAIN SASSY VENDEUVRE VIMONT	5.4.2023
	CESNY-AUX-VIGNES MEZIDON VALLEE D'AUGE OUEZY	28.3.2023 – 5.4.2023
FR-HPAI(P)-2023-00063	ABLON LES AUTHIEUX-SUR-CALONNE BONNEVILLE-LA-LOUVET VANDEINS QUETTEVILLE LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR SAINT-ANDRE-D'HEBERTOT VONGNES LE THEIL-EN-AUGE VIEUX-BOURG	6.4.2023
<i>Département: Côtes-d'Armor (22)</i>		
FR-HPAI(P)-2023-00035 FR-HPAI(P)-2023-00037 FR-HPAI(P)-2023-00038 FR-HPAI(P)-2023-00039 FR-HPAI(P)-2023-00040 FR-HPAI(P)-2023-00045 FR-HPAI(P)-2023-00046 FR-HPAI(P)-2023-00047 FR-HPAI(P)-2023-00048 FR-HPAI(P)-2023-00049 FR-HPAI(P)-2023-00050 FR-HPAI(P)-2023-00051 FR-HPAI(P)-2023-00053 FR-HPAI(P)-2023-00054 FR-HPAI(P)-2023-00055 FR-HPAI(P)-2023-00056 FR-HPAI(P)-2023-00057	BOQUEHO BOURBRIAC CANIHUEL KERIEN KERPERT MAGOAR LA HARMOYE LANRIVAIN LANRODEC LE HAUT-CORLAY LE LESLAY LE VIEUX-BOURG SAINT-ADRIEN	14.4.2023

<p>FR-HPAI(P)-2023-00058 FR-HPAI(P)-2023-00061</p>	<p>SAINT-GILLES-PLIGEAUX CORLAY PLUSSULIEN SAINT-IGEAUX SAINT-MAYEUX BON REPOS SUR BLAVET PLOUNEVEZ-QUINTIN SAINT-MARTIN-DES-PRES SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM ALLINEUC CAUREL COADOUT MERLEAC LANFAINS LE BODEO PLAINE HAUTE QUINTIN SAINT AGATHON SAINT BRANDAN SAINT DONAN SAINTE TREPHEINE COHINIAC LE FOEIL CHATELAUDREN PLOUAGAT PLOEUC L'HERMITAGE PLOUMAGOAR PLOUVARA SAINT JEAN Kerdaniel CAUREL</p>	
	<p>SAINT CONNAN KERPERT PLÉSIDY SAINT-GILLES-PLIGEAUX SEVEN-LÉHART BOQUEHO LANDRODEC LA HARMOYE LANFAINS LE FOEIL LE VIEUX BOURG SAINT ADRIEN SAINT BIHY SAINT FIACRE SAINT GILDAS SAINT GILLES PLIGEAUX SAINT PEVER</p>	<p>6.4.2023 – 14.4.2023</p>

<i>Département: Eure (27)</i>		
FR-HPAI(P)-2023-00063	BERVILLE-SUR-MER LE BOIS-HELLAIN LA CHAPELLE-BAYVEL CONTEVILLE EPAIGNES FATOUVILLE-GRESTAIN FIQUEFLEUR-EQUAINVILLE FOULBEC LA LANDE-SAINT-LEGER MARTAINVILLE LES PREAUX SAINT-PIERRE-DU-VAL SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE SAINT-SULPICE-DE-GRIMBOUVILLE SAINT-SYMPHORIEN SELLES TOUTAINVILLE TRIQUEVILLE VANNECROCQ	6.4.2023
	BEUZEVILLE BOULLEVILLE FORT-MOVILLE MANNEVILLE-LA-RAOULT SAINT-MACLOU LE TORPT	29.3.2023 – 6.4.2023
<i>Département: Eure-et-Loir (28)</i>		
FR-HPAI(P)-2023-00064	AMILLY BAILLEAU-LE-PIN BAILLEAU-L'EVEQUE BILLANCELLES BRICONVILLE CERNAY CHAUFFOURS CHUISNES CINTRAY CLEVILLIERS COURVILLE-SUR-EURE DANGERS FAVIERES FONTENAY-SUR-EURE FRESNAY-LE-GILMERT FRUNCE LANDELLES LUCE MAINVILLIERS MITTAINVILLIERS-VERIGNY NOGENT-SUR-EURE OLLE ORROUER SAINT-GEORGES-SUR-EURE SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD THIMERT-GATELLES	12.4.2023

	FONTAINE-LA-GUYON SAINT-ARNOULT-DES-BOIS SAINT-AUBIN-DES-BOIS SAINT-LUPERCE	4.4.2023 – 12.4.2023
<i>Département: Deux-Sèvres (79)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01411 FR-HPAI(P)-2022-01415 FR-HPAI(P)-2022-01414 FR-HPAI(P)-2022-01417 FR-HPAI(P)-2022-01430 FR-HPAI(P)-2022-01436 FR-HPAI(P)-2022-01428 FR-HPAI(P)-2022-01447 FR-HPAI(P)-2022-01448 FR-HPAI(P)-2022-01477 FR-HPAI(P)-2022-01450 FR-HPAI(P)-2022-01475 FR-HPAI(P)-2022-01474 FR-HPAI(P)-2022-01482 FR-HPAI(P)-2022-01484 FR-HPAI(P)-2022-01473 FR-HPAI(P)-2022-01502 FR-HPAI(P)-2022-01504 FR-HPAI(P)-2022-01515 FR-HPAI(P)-2022-01499 FR-HPAI(P)-2022-01521 FR-HPAI(P)-2022-01522 FR-HPAI(P)-2022-01532 FR-HPAI(P)-2022-01541 FR-HPAI(P)-2022-01534 FR-HPAI(P)-2022-01538 FR-HPAI(P)-2022-01544 FR-HPAI(P)-2022-01569 FR-HPAI(P)-2022-01587 FR-HPAI(P)-2022-01588	CERIZAY MONTRAVERS SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE LA FORÊT-SUR-SÈVRE MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE SAINT-PAUL-EN-GATINE	3.4.2023

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01424	SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745	12.4.2023
FR-HPAI(P)-2022-01426	FOUSSAIS PAYRE a l'ouest de la D49	
FR-HPAI(P)-2022-01438	FAYMOREAU	
FR-HPAI(P)-2022-01440	MARILLET	
FR-HPAI(P)-2022-01441	ANTIGNY	
FR-HPAI(P)-2022-01442	BOURNEAU	
FR-HPAI(P)-2022-01446	CEZAI	
FR-HPAI(P)-2022-01451	FONTENAY-LE-COMTE	
FR-HPAI(P)-2022-01454	L'ORBRIE	
FR-HPAI(P)-2022-01455	LA CHATAIGNERAIE	
FR-HPAI(P)-2022-01456	LA TARDIERE	
FR-HPAI(P)-2022-01459	LOGE-FOUGEREUSE	
FR-HPAI(P)-2022-01460	MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE	
FR-HPAI(P)-2022-01461	SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU	
FR-HPAI(P)-2022-01462	SAINT-MAURICE-DES-NOUES	
FR-HPAI(P)-2022-01463	SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN	
FR-HPAI(P)-2022-01464	SERIGNE	
FR-HPAI(P)-2022-01469	PISSOTTE	
FR-HPAI(P)-2022-01470	MARVENT	
FR-HPAI(P)-2022-01478	NIEUL-SUR-L'AUTISTE	
FR-HPAI(P)-2022-01479	PUY-DE-SERRE	
FR-HPAI(P)-2022-01488	SAINT-HILAIRE-DE-VOUST	
FR-HPAI(P)-2022-01490	VOUVANT	
FR-HPAI(P)-2022-01491	SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ	
FR-HPAI(P)-2022-01493	XANTON-CHASSENON	
	SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745	
	FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49	
	BREUIL-BARRET	
	LA CHAPELLE-AUX-LYS	
	LOGE-FOUGEREUSE	
	SAINT-HILAIRE-DE-VOUST	
	BAZOGES-EN-PAILLERS	
	BEAUREPAIRE	
	BESSAY	
	BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B	
	CHAILLE-LES-MARAIS	
	CHAMPAGNE-LES-MARAIS	
	CHANTONNAY à l'ouest de la D137	
	CHÂTEAU-GUIBERT à l'est de la D746	
	CHAUCHE à l'ouest de l'A83	
	CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6	

<p>FR-HPAI(P)-2022-01494 FR-HPAI(P)-2022-01495 FR-HPAI(P)-2022-01500 FR-HPAI(P)-2022-01503 FR-HPAI(P)-2022-01507 FR-HPAI(P)-2022-01508 FR-HPAI(P)-2022-01509 FR-HPAI(P)-2022-01510 FR-HPAI(P)-2022-01513 FR-HPAI(P)-2022-01514 FR-HPAI(P)-2022-01520 FR-HPAI(P)-2022-01525 FR-HPAI(P)-2022-01527 FR-HPAI(P)-2022-01528 FR-HPAI(P)-2022-01529 FR-HPAI(P)-2022-01530 FR-HPAI(P)-2022-01531 FR-HPAI(P)-2022-01533 FR-HPAI(P)-2022-01537 FR-HPAI(P)-2022-01539 FR-HPAI(P)-2022-01540 FR-HPAI(P)-2022-01542 FR-HPAI(P)-2022-01543 FR-HPAI(P)-2022-01546 FR-HPAI(P)-2022-01551 FR-HPAI(P)-2022-01552 FR-HPAI(P)-2022-01553 FR-HPAI(P)-2022-01555 FR-HPAI(P)-2022-01556 FR-HPAI(P)-2022-01557 FR-HPAI(P)-2022-01583</p>	<p>CORPE DOMPIERRE-SUR-YON ESSARTS EN BOCAGE FOUGERE LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72 LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948 LA COPECHAGNIERE LA FERRIERE LA MERLATIERE LA RABATELIERE LA REORTHE LA ROCHE-SUR-YON à l'est de la D746 et D763 LES BROUZILS LES HERBIERS au nord de la D160 et à l'ouest de la D23 LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755 MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l'est de la D746 MESNARD-LA-BAROTIERE MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19 RIVES-DE-L'YON à l'est de la D746 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au sud de l'A87 SAINTE-CECILE SAINTE-HERMINE SAINTE-PEXINE au sud de la D19 SAINT-FULGENT à l'est de l'A87 SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS SAINT-JEAN-DE-BEUGNE SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'est de la D7 THORIGNY LES MAGNILS-REIGNIERS LUCON MOUZEUIL-SAINT-MARTIN NALLIERS PUYRAVAULT SAINT-AUBIN-LA-PLAINE SAINTE-GEMME-LA-PLAINE SAINTE-RADEGONDE-DES6NOYERS SAINTE-ETIENNE-DE6BRILLOUET TRIAIZE VENDRENNES BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B LES PINEAUX MOUTIERS-SUR-LE-LAY SAINTE-PEXINE au nord de la D19 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7 LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948 LA FERRIERE au sud de la D160 CHAUCHE à l'est de l'A83</p>	
--	--	--

FR-HPAI(P)-2022-01585		
FR-HPAI(P)-2022-01589		
FR-HPAI(P)-2022-01590		
FR-HPAI(P)-2022-01593		
FR-HPAI(P)-2022-01595	CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6	
FR-HPAI(P)-2022-01596	SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au nord de l'A87	
FR-HPAI(P)-2022-01599	SAINT-FULGENT à l'ouest de l'A87	
FR-HPAI(P)-2022-01600	BREM-SUR-MER	
FR-HPAI(P)-2022-01601	BRETIGNOLLES-SUR-MER	
FR-HPAI(P)-2022-01602	COEX	
FR-HPAI(P)-2022-01604	GIVRAND	
FR-HPAI(P)-2022-01607	LA CHAIZE-GIRAUD	
FR-HPAI(P)-2022-01608	LA CHAPELLE-HERMIER	
FR-HPAI(P)-2022-01610	L'AIUGUILLON-SUR-VIE	
FR-HPAI(P)-2022-01611	LES ACHARDS	
FR-HPAI(P)-2022-01613	L'ILE-D'OLONNE	
FR-HPAI(P)-2022-01614	MARTINET	
FR-HPAI(P)-2022-01615	OLONNE-SUR-MER	
FR-HPAI(P)-2022-01618	SAINTE-FOY	
FR-HPAI(P)-2022-01620	SAINT-GEORGES-DES-POINTINDOUX	
FR-HPAI(P)-2023-00002	SAINT-JULIEN-DES-LANDES	
FR-HPAI(P)-2023-00003	SAINT-MATHURIN	
FR-HPAI(P)-2023-00004	SAINT-REVEREND	
FR-HPAI(P)-2023-00005	BREM-SUR-MER	
FR-HPAI(P)-2023-00006	LANDEVIEILLE	
FR-HPAI(P)-2023-00007	SAINT-JULIEN-DES-LANDES	
FR-HPAI(P)-2023-00011	VAIRE	
FR-HPAI(P)-2023-00017		
FR-HPAI(P)-2023-00018		
FR-HPAI(P)-2023-00020		
FR-HPAI(P)-2023-00030		

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Regioni: Veneto e Lombardia</i>		
IT-HPAI(P)-2023-00001	L'area delle parti delle regioni Veneto e Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.189848901, E11.01251936	8.4.2023
	L'area delle parti delle regioni Veneto e Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.189848901, E11.01251936	31.3.2023 – 8.4.2023
IT-HPAI(P)-2023-00003	L'area delle parti delle regioni Veneto e Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.290374, E 10.902535	4.5.2023
	L'area delle parti delle regioni Veneto e Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.290374, E 10.902535	26.4.2023 – 4.5.2023
IT-HPAI(P)-2023-00005	L'area delle parti delle regioni Veneto e Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.307002212, E 10.924128439	19.5.2023
	L'area delle parti delle regioni Veneto e Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.307002212, E 10.924128439	11.5.2023 – 19.5.2023
<i>Regione: Emilia-Romagna</i>		
IT-HPAI(P)-2023-00002	L'area delle parti della regione Emilia-Romagna che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 44.172952, E 12.323829	21.4.2023
	L'area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 44.172952, E 12.323829	13.4.2023 – 21.4.2023
<i>Regione: Toscana</i>		
IT-HPAI(P)-2023-00004	L'area delle parti della regione Toscana che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 43.924961, E 10.225462	5.5.2023
	L'area delle parti della regione Toscana comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 43.924961, E 10.225462	27.4.2023 – 5.5.2023

Stato membro: Ungheria

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye		
<p>HU-HPAI(P)-2023-00005 - HU-HPAI(P)-2023-00013 HU-HPAI(P)-2023-00015 - HU-HPAI(P)-2023-00025 HU-HPAI(P)-2023-00029 HU-HPAI(P)-2023-00030 HU-HPAI(P)-2023-00032 - HU-HPAI(P)-2023-00045</p>	<p>Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos Fülöppjakab, Gátér, Harkakötöny, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Baks, Balástya, Csanytelek, Csengele, Forráskút, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer Tömörkény települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.</p> <p>Kecskemét település közigazgatási területének a 46.698392 és a 19.650317 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Kiskőrös település közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.616224 és a 19.444349, a 46.598273 és a 19.462954, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.551046 és a 19.790439, a 46.561767 és a 19.663297, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.570880 és a 19.682400, a 46.550029 és a 19.723605, a 46.698392 és a 19.650317, a 46.675382 és a 19.663231, valamint a 46.537062 és a 19.727489 koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.556370 és a 19.521271, valamint a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.642973 és a 19.896612, valamint a 46.664167 és a 19.838889 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Kunszállás település közigazgatási területének a 46.698392 és a 19.650317, valamint a 46.675382 és a 19.663231 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Orgovány település közigazgatási területének a 46.641252 és a 19.532421, a 46.607374 és a 19.538858, a 46.635031 és a 19.545341, a 46.609697 és a 19.530675, valamint a 46.631954 és a 19.533666 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p>	4.5.2023

	<p>Páhi település közigazgatási területének a 46.641252 és a 19.532421, 46.616224 és a 19.444349, a 46.631954 és a 19.533666, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Tabdi település közigazgatási területének a 46.616224 és a 19.444349, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Bordány, Pusztamérges, Ruzsa, Szatymaz, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területének a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444530 és a 19.840710, a 46.411530 és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.450524 és a 19.779081, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.421357 és a 19.851937, a 46.403984 és a 19.880357, a 46.464470 és a 19.763320, valamint a 46.403803 és a 19.834630 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Csongrád és Felgyő települések közigazgatási területének a 46.642973 és a 19.896612, valamint a 46.554700 és a 19.983900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p>	
<p>HU-HPAI(P)-2023-00005 HU-HPAI(P)-2023-00006 HU-HPAI(P)-2023-00008 HU-HPAI(P)-2023-00011 - HU-HPAI(P)-2023-00013 HU-HPAI(P)-2023-00018 HU-HPAI(P)-2023-00025</p>	<p>Kiskunmajsa, Jásszentlászló, Móricgát és Szank települések közigazgatási területének a 46.567675 és a 19.643564, a 46.560250 és a 19.653790, a 46.551046 és a 19.790439, a 46.561767 és a 19.663297, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.570880 és a 19.682400, valamint a 46.550029 és a 19.723605 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	<p>31.3.2023 - 13.4.2023</p>
<p>HU-HPAI(P)-2023-00007</p>	<p>Kiskunmajsa település közigazgatási területének a 46.475730 és a 19.743580 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	<p>25.3.2023 - 13.4.2023</p>
<p>HU-HPAI(P)-2023-00009 HU-HPAI(P)-2023-00010 HU-HPAI(P)-2023-00015 - HU-HPAI(P)-2023-00017 HU-HPAI(P)-2023-00019 - HU-HPAI(P)-2023-00021 HU-HPAI(P)-2023-00024 HU-HPAI(P)-2023-00029</p>	<p>Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Soltvadkert, Szank és Tázlár települések közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.556370 és a 19.521271, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.607374 és a 19.538858, a 46.616224 és a 19.444349, a 46.635031 és a 19.545341, a 46.609697 és a 19.530675, a 46.598273 és a 19.462954, a 46.631954 és a 19.533666, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	<p>2.4.2023 - 13.4.2023</p>

HU-HPAI(P)-2023-00022 HU-HPAI(P)-2023-00023	Bugac, Bugacpusztaháza, Jakabszállás és Móricgát települések közigazgatási területének a 46.698392 és a 19.650317, valamint a 46.675382 és a 19.663231 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	5.4.2023 - 13.4.2023
HU-HPAI(P)-2023-00008	Csengele település közigazgatási területének a 46.551046 és a 19.790439 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	31.3.2023 - 13.4.2023
Békés vármegye		
HU-HPAI(P)-2023-00026 - HU-HPAI(P)-2023-00028	Békés, Békéscsaba, Csabaszabadi, Csanádapáca, Gerendás, Gyula, Kamut, Kétegyháza, Kétsoprony, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőberény, Murony, Pusztatottlaka, Szabadkígyós, Telekgerendás és Ujkígyós települések közigazgatási területének a 46.717690 és a 21.046991, a 46.595656 és a 21.028554, valamint a 46.686160 és a 21.069071 790439 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.	7.4.2023
Nógrád vármegye		
HU-HPAI(P)-2023-00031	Bárna, Cered, Mátranovák, Salgótarján, Szilaspogony és Zabar települések közigazgatási területének a 48.160610 és a 20.013815 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.	23.4.2023
	Cered és Zabar települések közigazgatási területének a 48.160610 és a 20.013815 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	15.4.2023 - 23.4.2023
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye		
HU-HPAI(P)-2023-00031	Arló, Borsodszentgyörgy, Domaháza, Hangony és Kissikátor települések közigazgatási területének a 48.160610 és a 20.013815 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	23.4.2023
Heves vármegye		
HU-HPAI(P)-2023-00031	Bükkszenterzsébet, Istenmezeje, Pétervására, Tarnalesz és Váraszó települések közigazgatási területének a 48.160610 és a 20.013815 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	23.4.2023

Stato membro: Lituania

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
LT-HPAI(P)-2023-00001	Varėnos r. sav. Jakėnų sen., Vydenių sen. Barčių k., Kamorūnų k., Vaidagų k., and Šalčininkų r. sav. Kalesninkų sen., Dainavos sen., Pabarės sen.	19.4.2023
	Varėnos r. sav. Matuizų sen., Valkininkų sen.	11.4.2023 – 19.4.2023

Stato membro: Polonia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2023-00066 PL-HPAI(P)-2023-00067	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W gminie Ostrów Wielkopolski: Nowe Kamienice, Łąkociny, Radziwiłłów, Gorzyce Wielkie, Lamki, Zacharzew, Świeligów, Sadowie, Wtórek, Czekanów, Karski, Kołatajew, Lewków, Kwiatków, Franklinów, Lewkowiec; 2. W gminie Przygodzice: Bogufałów, Chynowa, Przygodziczki, Antonin, Ludwików, Dębica; 3. W gminie Odolanów: Świeca Pierwsza, Huta, Nadstawki, Odolanów, Tarchały Wielkie, Glińnica, Tarchały Małe, Gorzyce Małe, Wierzbno; 4. W gminie Raszków: Radłów, Jaskółki, Przybysławice, Jelitów, Rąbczyn; 5. W gminie Nowe Skalmierzyce: Fabianów, Ociąż, Biskupice Ołoboczne; 6. W gminie Sieroszewice: Latowice, Sieroszewice, Parczew, Strzyżew, Bibianki, Westrza <p>w powiecie ostrowskim.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W gminie Mikstat: część miejscowości Mikstat Pustkowie – od granicy miejscowości na północ, do rzeki Leśna Struga na południe, część miejscowości Kotłów – od granicy miejscowości na północnym zachodzie do drogi powiatowej nr 5316 na wschód w powiecie ostreszowskim. 	23.4.2023
	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W gminie Ostrów Wielkopolski: Topola Mała, Smardowskie Olendry, Wysocko Wielkie; 2. Miasto Ostrów Wielkopolski; 3. W gminie Przygodzice: Wysocko Małe, Smardów, Przygodzice, Janków Przygodzki, Topola Wielka <p>w powiecie ostrowskim.</p>	15.4.2023 -23.4.2023

Stato membro: Slovacchia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
HU-HPAI(P)-2023-00031	The municipalities of: Dubno, Jestice, Hostice, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Stará bašta, Nová Bašta, Večelkov, Studená, Tachty	23.4.2023
	Municipality of Petrovce and part Bakov in the municipality of Nová Bašta	15.4.2023 – 23.4.2023

Stato membro: Svezia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
SE-HPAI(P)-2023-00001	The area of the parts of the municipality Kävlinge extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.777073 and E13.012336	23.4.2023
	Those parts of the municipality Kävlinge contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.777073 and E13.012336	15.4.2023 – 23.4.2023

PARTE C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis

Stato membro: Francia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Les communes suivantes dans le département: Calvados (14)</i>	
VALAMBRAY ANGERVILLE AUVILLARS BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE BAROU-EN-AUGE BASSENEVILLE BAVENT BERNIERES-D'AILLY BEUVRON-EN-AUGE	5.4.2023

LA BOISSIERE
BONS-TASSILLY
BOURGUEBUS
BRETTEVILLE-LE-RABET
BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
BREVILLE-LES-MONTS
BRUCOURT
CAGNY
CAMBREMER
CASTILLON-EN-AUGE
CAUVICOURT
CINTHEAUX
CORMELLES-LE-ROYAL
COURCY
CRICQUEVILLE-EN-AUGE
CUVERVILLE
DAMBLAINVILLE
DEMOUVILLE
DOZULE
BEAUFOR-DRUVAL
EMIEVILLE
EPANEY
ESCOVILLE
ESTREES-LA-CAMPAGNE
FONTAINE-LE-PIN
FONTENAY-LE-MARMION
FRENOUVILLE
FRESNEY-LE-PUCEUX
GERROTS
GIBERVILLE
GOUSTRANVILLE
GOUVIX
GRAINVILLE-LANGANNERIE
GRENTHEVILLE
HEROUILLETTE
HOTOT-EN-AUGE
LA HOUBLONNIERE
IFS
JANVILLE
JORT
LEAUPARTIE
LESSARD-ET-LE-CHENE
LIVAROT-PAYS-D'AUGE
LOUVAGNY
LE MESNIL-SIMON
MEZIDON VALLEE D'AUGE
LES MONCEAUX
MONDEVILLE
MONTREUIL-EN-AUGE
MORTEAUX-COULIBÀ'UF
NOTRE-DAME-DE-LIVAYE
OLENDON
OUILLY-LE-TESSON
PERRIERES
PETIVILLE
POTIGNY
LE PRE-D'AUGE
PUTOT-EN-AUGE
REPENTIGNY

CASTINE-EN-PLAINE
LA ROQUE-BAIGNARD
ROUVRES
RUMESNIL
LE CASTELET
SAINT-GERMAIN-LE-VASSON
SAINT-JOUIN
SAINT-LEGER-DUBOSQ
SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY
SAINT-OUEN-LE-PIN
SAINT-PAIR
SAINT-PIERRE-EN-AUGE
SAINT-SAMSON
SASSY
SOIGNOLLES
SOLIERS
SOULANGY
SOUMONT-SAINT-QUENTIN
TOUFFREVILLE
SALINE
URVILLE
VENDEUVRE
VERSAINVILLE
VICQUES
VICTOT-PONTFOL

BARNEVILLE-LA-BERTRAN
BLANGY-LE-CHATEAU
BONNEVILLE-SUR-TOUQUES
LE BREVEDENT
CANAPVILLE
CRICQUEBÁUF
ENGLESQUEVILLE-EN-AUGE
EQUEMAUVILLE
FAUGUERNON
LE FAULQ
FIERVILLE-LES-PARCS
FOURNEVILLE
FUMICHON
GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR
HONFLEUR
MANNEVILLE-LA-PIPARD
LE MESNIL-SUR-BLANGY
MOYAUX
NOROLLES
PENNEDEPIE
PIERREFITTE-EN-AUGE
LE PIN
PONT-L'EVEQUE
REUX
SAINT-ETIENNE-LA-THILLAYE
SAINT-GATIEN-DES-BOIS
SAINT-HYMER
SAINT-JULIEN-SUR-CALONNE
SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS
SAINT-PHILBERT-DES-CHAMPS
SURVILLE
TOUQUES
TOURVILLE-EN-AUGE
TROUVILLE-SUR-MER
VILLERVILLE

6.4.2023

<i>Les communes suivantes dans le département: Cher (18)</i>	
GENOUILLY GRACAY SAINT-OUTRILLE	4.4.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Eure (27)</i>	
AIZIER ASNIERES BAILLEUL-LA-VALLEE BOUQUELON BOURNEVILLE-SAINTE-CROIX CAMPIGNY COLLETOT COLLETOT CONDE-SUR-RISLE CORMEILLES CORNEVILLE-SUR-RISLE EPREVILLE-EN-LIEUVIN LE PERREY FRESNE-CAUVERVILLE HEUDREVILLE-EN-LIEUVIN LIEUREY MANNEVILLE-SUR-RISLE MARAIS-VERNIER MORAINVILLE-JOUVEAUX NOARDS LA NOE-POULAIN PIENCOURT PONT-AUDEMER LA POTERIE-MATHIEU QUILLEBEUF-SUR-SEINE SAINT-AUBIN-DE-SCHELLON SAINT-AUBIN-SUR-QUILLEBEUF SAINT-CHRISTOPHE-SUR-CONDE SAINT-ETIENNE-L'ALLIER LE MESNIL-SAINT-JEAN SERRE-LES-SAPINS SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE SAINT-MARTIN-SAINT-FIRMIN SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE SAINT-PIERRE-DE-CORMEILLES SAINT-PIERRE-DES-IFS SAINT-SIMEON SAINT-SYLVESTRE-DE-CORMEILLES TOCQUEVILLE TOURVILLE-SUR-PONT-AUDEMER TROUVILLE-LA-HAULE VALLETOT VIEUX-PORT	6.4.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Eure-et-Loir (28)</i>	
ARDELLES AUNAY-SOUS-CRECY BARJOUVILLE BELHOMERT-GUEHOVILLE BERCHERES-LES-PIERRES	12.4.2023

BERCHERES-SAINT-GERMAIN
BLANDAINVILLE
LA BOURDINIÈRE-SAINT-LOUP
BOUGLAINVAL
LE BOULLAY-LES-DEUX-ÉGLISES
LE BOULLAY-THIERRY
CHALLET
CHAMPHOL
CHAMPROND-EN-GATINE
CHARONVILLE
CHARTAINVILLIERS
CHARTRES
CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS
LES CHATELLIERS-NOTRE-DAME
COLTAINVILLE
CORANCEZ
LES CORVEES-LES-YYS
LE COUDRAY
DAMMARIE
DIGNY
EPEAUTROLLES
ERMENONVILLE-LA-GRANDE
ERMENONVILLE-LA-PETITE
LE FAVRIL
FRESNAY-LE-COMTE
FRIAIZE
GASVILLE-OISEME
GELLAINVILLE
HAPPONVILLIERS
ILLIERS-COMBRAY
JAUDRAIS
JOUY
LEVES
LA LOUPE
LUISANT
LUPLANTE
MAGNY
MARCHEVILLE
MAILLEBOIS
MEREGLISE
MESLAY-LE-GRENET
MIGNIERES
MONTIREAU
MORANCEZ
NERON
NOGENT-LE-PHAYE
NONVILLIERS-GRANDHOUX
POISVILLIERS
PONTGOUIN
PUISEUX
SAINT-ANGE-ET-TORCAY
SAINT-AVIT-LES-GUESPIERES
SAINT-DENIS-DES-PUITS
SAINT-ELIPH
SAINT-EMAN
SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS
SAINT-MAIXME-HAUTERIVE
SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN

SAINT-PREST
 SAINT-SAUVEUR-MARVILLE
 SANDARVILLE
 SAULNIERES
 SAUMERAY
 SENONCHES
 SERAZEREUX
 SOURS
 LE THIEULIN
 THIVARS
 TREMBLAY-LES-VILLAGES
 VER-LES-CHARTRES
 VILLEBON
 VITRAY-EN-BEAUCE

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

AUCHAY SUR VENDEE
 BESSAY
 BOURNEZEAU
 CHÂTEAU GUIBERT
 CORPE
 FONTENAY LE COMTE
 FOUGERE
 L'HERMANAULT
 LA COUTURE
 LE LANGON
 LE TABLIER
 LES MAGNILS REIGNIERS
 LES VELLUIRE SUR VENDEE
 LONGEVES
 LUCON
 MAREUIL SUR LAY DISSAIS
 MOUZEUIL SAINT MARTIN
 NALLIERS
 PEAULT
 PETOSSE
 POUILLE
 RIVE DE L'YON
 ROSNAY
 SAINT AUBIN LA PLAINE
 SAINT ETIENNE DE BRILLOUET
 SAINT JEAN DE BEUGNE
 SAINTE GEMME LA PLAINE
 SAINTE PEXINE
 SERIGNE
 THIRE

12.4.2023

* Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»

DECISIONE (UE) 2023/817 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 5 aprile 2023****che modifica la decisione (UE) 2019/1743 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (BCE/2023/9)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare gli articoli 17 e 19,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 settembre 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di adeguare temporaneamente la remunerazione dei depositi detenuti presso la Banca centrale europea (BCE) applicata in conformità all'articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ⁽¹⁾ e all'articolo 5 della decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea ⁽²⁾. La decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea (BCE/2022/30) ⁽³⁾ ha dato attuazione a tale quadro temporaneo fissando la remunerazione di tali depositi al tasso sui depositi presso la banca centrale o all'euro short-term rate (€STR), se inferiore. La decisione (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) non sarà più in vigore dopo il 30 aprile 2023.
- (2) Il 6 febbraio 2023 il Consiglio direttivo ha deciso che a decorrere dal 1° maggio 2023 la remunerazione di tali depositi sarà fissata all'euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base. Tale tasso di remunerazione è allineato al limite massimo alla remunerazione applicabile ai depositi delle amministrazioni pubbliche detenuti presso le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, come precisato nell'indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) ⁽⁴⁾ che sarà anch'esso fissato all'euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base a decorrere dal 1° maggio 2023.
- (3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

L'articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è modificato come segue:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- «1. Sono remunerate all'euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base le partecipazioni nei seguenti conti accesi presso la BCE:
- a) conti accesi presso la BCE in conformità alla decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea ^(*), alla decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea ^(**), alla decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea ^(***), alla decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea ^(****) e al regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ^(*****);
 - b) altri conti di deposito per il Meccanismo europeo di stabilità e per la European Financial Stability Facility non contemplati alla lettera a).

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).

⁽²⁾ Decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (GU L 119 del 13.5.2010, pag. 24).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2022, relativa ad adeguamenti temporanei della remunerazione di alcuni depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2022/30) (GU L 236 I del 13.9.2022, pag. 1).

⁽⁴⁾ Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).

Tuttavia, quando sui relativi conti è necessaria la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle previsioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per il periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso dello zero per cento oppure all'euro short-term rate (€STR), se superiore.

- (*) Decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35).
- (**) Decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (GU L 119 del 13.5.2010, pag. 24).
- (***) Decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2010, concernente l'amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall'Unione nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).
- (****) Decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l'apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7).
- (*****) Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).»;

2. il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il tasso di cui al paragrafo 1 si applica anche al conto dedicato acceso presso la BCE in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e utilizzati ai fini delle giacenze monetarie prudenziali in relazione a:

- a) NextGenerationEU (“NGEU”);
- b) lo strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria+) (**);
- c) qualsiasi altro programma di finanziamento dell'Unione europea che la BCE e la Commissione possano convenire di includere.

Tuttavia, un importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato non superiore a 20 miliardi di euro è remunerato allo zero per cento o all'euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base, se superiore.

(*) C (2021)2502 final.

(**) Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria+) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1).».

Articolo 2

Entrata in vigore

1. La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Si applica a decorrere dal 1° maggio 2023.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 aprile 2023

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) 2023/818 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 aprile 2023

che modifica l'indirizzo (UE) 2019/671 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (BCE/2023/8)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 settembre 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di adeguare temporaneamente la remunerazione dei depositi detenuti presso le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN») che operano quali agenti finanziari ai sensi dell'articolo 21.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, come precisato nell'indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) ⁽¹⁾. La decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea (BCE/2022/30) ⁽²⁾ ha dato attuazione a tale quadro temporaneo fissando il limite massimo alla remunerazione applicabile a tali depositi al tasso sui depositi presso la banca centrale o all'euro short-term rate (€STR), se inferiore. La decisione (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) non sarà più in vigore dopo il 30 aprile 2023.
- (2) Il 6 febbraio 2023 il Consiglio direttivo ha deciso che a decorrere dal 1° maggio 2023 il limite massimo alla remunerazione applicabile a tali depositi detenuti presso le BCN sarà adeguato in modo tale che riguardo ai depositi delle amministrazioni pubbliche diversi dai depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a un programma di aggiustamento esso sia fissato all'euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base e che sia eliminata la possibilità di una remunerazione più favorevole dei depositi delle amministrazioni pubbliche fino a una determinata soglia. La presente decisione mira a incentivare una riduzione graduale e ordinata dei depositi detenuti presso le BCN, minimizzando così il rischio di effetti negativi sul funzionamento del mercato e assicurando la regolare trasmissione della politica monetaria.
- (3) Il 12 maggio 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di ridurre da un anno a due anni la frequenza della valutazione dell'attuazione dell'indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) che la Banca centrale europea (BCE) deve presentare al Consiglio direttivo. Di conseguenza, è opportuno che anche la frequenza con cui le BCN informano la BCE delle relative disposizioni organizzative sia ridotta da un anno a due anni.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2022, relativa ad adeguamenti temporanei della remunerazione di alcuni depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2022/30) (GU L 236 I del 13.9.2022, pag. 1).

- «4. Le BCN informano la BCE delle misure adottate in conformità al presente articolo una volta ogni due anni.»;
- 2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
- «1. La remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche è soggetta ai seguenti limiti massimi:
- a) nel caso di depositi delle amministrazioni pubbliche denominati in euro, diversi dai depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a un programma di aggiustamento:
- i) per i depositi delle amministrazioni pubbliche overnight, il tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti meno 20 punti base;
- ii) per i depositi delle amministrazioni pubbliche a termine, il tasso di mercato sui depositi overnight garantiti con scadenza comparabile meno 20 punti base ovvero, se questo non è disponibile, il tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti meno 20 punti base;
- b) nel caso di depositi delle amministrazioni pubbliche denominati in altre valute, diversi dai depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a un programma di aggiustamento, per la valuta interessata un metodo comparabile a quello stabilito per i depositi denominati in euro, come stabilito alla lettera a);
- c) nel caso di depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a un programma di aggiustamento, i) lo zero per cento e ii) il tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti, se superiore o, se disponibile, il tasso di mercato sui depositi overnight garantiti con scadenza comparabile, a seconda dei casi.»;
- 3) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
- «1. Una volta ogni due anni, la BCE predisporre una valutazione dell'attuazione del presente indirizzo nei due anni precedenti e la sottopone al Consiglio direttivo.».

Articolo 2

Efficacia ed attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.
2. Le BCN adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente indirizzo e le applicano a partire dal 1° maggio 2023. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi alle misure di cui all'articolo 1, punto 2, entro e non oltre il 17 aprile 2023.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 aprile 2023

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del 24 marzo 2023

che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor [2023/819]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»), l'articolo 164, paragrafo 5, lettera c), dell'accordo di recesso e l'articolo 8, quinto comma, del protocollo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, del medesimo accordo («comitato misto») sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.
- (2) A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso il protocollo è parte integrante del medesimo accordo.
- (3) A norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni imprevedute al momento della firma dell'accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali di detto accordo.
- (4) L'Unione e il Regno Unito hanno formulato una dichiarazione comune in sede di comitato misto in cui si attesta che, ove opportuno nei loro rapporti ai sensi dell'accordo di recesso, denomineranno il protocollo come modificato, in linea con le esigenze di certezza del diritto, «Quadro di Windsor» e che potranno denominare allo stesso modo il protocollo come modificato nel loro diritto interno.
- (5) L'Unione e il Regno Unito rammentano il loro impegno condiviso a tutelare in tutte le sue parti l'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998 tra il governo del Regno Unito, il governo dell'Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali («accordo del 1998»), allegato all'accordo britannico-irlandese della stessa data, compresi i successivi accordi e modalità di attuazione.
- (6) Tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, è opportuno che le agevolazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo includano modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno Unito, coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito a norma del protocollo, qualora le merci siano destinate al consumo finale o all'uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale.

⁽¹⁾ GUL 29 del 31.1.2020, pag. 7.

- (7) È opportuno istituire un meccanismo di freno di emergenza che permetta ai membri dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, nel rispetto di ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 1 della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998 allegata alla presente decisione, di far fronte alle considerevoli ripercussioni specifiche sulla vita quotidiana delle comunità derivanti dall'applicazione in Irlanda del Nord delle disposizioni del diritto dell'Unione, come modificate o sostituite da futuri atti dell'Unione.
- (8) Per quanto riguarda l'IVA e le accise, tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, compresa la sua posizione quale parte integrante del mercato interno del Regno Unito, è opportuno apportare alcune modifiche all'allegato 3 del protocollo. Tali modifiche non dovrebbero comportare rischi di frode fiscale né potenziali distorsioni della concorrenza. La loro attuazione in Irlanda del Nord, in particolare l'attuazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, non dovrebbe comportare rischi per il mercato interno dell'Unione né per il mercato interno del Regno Unito, né dovrebbe creare oneri indebiti per le imprese che operano in Irlanda del Nord.
- (9) Al fine di precisare l'ambito di applicazione di taluni atti già elencati nell'allegato 3 del protocollo, è opportuno aggiungere due note a tale allegato. Al fine di garantire che a detto allegato possano essere aggiunte altre note in qualsiasi momento, tale possibilità dovrebbe essere prevista nella presente decisione.
- (10) Per quanto riguarda la circolazione delle merci, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono le condizioni alle quali la trasformazione non è considerata trasformazione commerciale e i criteri in base ai quali la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione.
- (11) È auspicabile migliorare il funzionamento dei regimi istituiti dalla decisione n. 4/2020 del comitato misto ⁽²⁾, anche per quanto riguarda le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, il che permetterà di prevedere agevolazioni di ampia portata nel settore doganale.
- (12) Conformemente all'articolo 175 dell'accordo di recesso, l'Unione e il Regno Unito adottano le misure necessarie per conformarsi prontamente e in buona fede al lodo del collegio arbitrale in merito alle condizioni di sospensione, cessazione e entrata in applicazione di disposizioni della presente decisione.
- (13) La decisione n. 4/2020 del comitato misto dovrebbe essere sostituita dalla sezione 2 della presente decisione.
- (14) Per quanto riguarda l'istituzione di un meccanismo di coordinamento rafforzato connesso al funzionamento del protocollo nei settori dell'IVA e delle accise, conformemente all'articolo 164, paragrafo 5, lettera c), dell'accordo di recesso, il comitato misto può tra l'altro modificare i compiti assegnati ai comitati specializzati.
- (15) A norma dell'articolo 8, quarto comma, del protocollo, il comitato misto discute regolarmente dell'attuazione di tale articolo, comprese le riduzioni e le esenzioni previste dalle disposizioni di cui al suo primo comma e, se del caso, adotta ove necessario misure per la sua corretta applicazione.
- (16) A norma dell'articolo 8, quinto comma, del protocollo, il comitato misto può riesaminare l'applicazione di tale articolo, tenendo presente che l'Irlanda del Nord forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, e può adottare, ove necessario, misure opportune.
- (17) Per garantire l'efficacia dell'articolo 8 del protocollo, in particolare per tenere presente che l'Irlanda del Nord forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, l'Unione e il Regno Unito dovrebbero valutare in maniera strutturata le questioni derivanti dall'attuazione e dall'applicazione dell'articolo 8, compreso in particolare il potenziale impatto sull'Irlanda del Nord di future iniziative politiche e normative nell'Unione e nel Regno Unito nei settori dell'IVA e delle accise sui beni.

⁽²⁾ Decisione n. 4/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, relativa alla determinazione delle merci non a rischio [2020/2248] (GU L 443 del 30.12.2020, pag. 6).

- (18) È pertanto opportuno istituire un meccanismo di coordinamento rafforzato per consentire all'Unione e al Regno Unito di identificare e discutere eventuali questioni relative al funzionamento del protocollo nei settori dell'IVA e delle accise e proporre, se del caso, misure appropriate. A tal fine è opportuno convocare, se necessario, riunioni specifiche del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord istituito dall'articolo 165, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di recesso per discutere dell'IVA e delle accise sui beni. Tali riunioni saranno note come «meccanismo di coordinamento rafforzato su IVA e accise».

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE 1

Modifiche del protocollo

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo, dopo la prima frase è inserita la frase seguente:

«Sono ricomprese modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno Unito, coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito conformemente al presente protocollo, qualora le merci siano destinate al consumo finale o all'uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale.».

Articolo 2

All'articolo 13 del protocollo, dopo il paragrafo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis. In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo il quarto comma del presente paragrafo, un atto dell'Unione contemplato dal presente paragrafo che è stato modificato o sostituito da un atto specifico dell'Unione ("atto specifico dell'Unione") non si applica come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione per le due settimane successive alla data in cui il Regno Unito ha notificato per iscritto all'Unione, tramite il comitato misto, che è stata esperita la procedura di cui alla dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998, allegata come allegato I della decisione del comitato misto n. 1/2023 (*). Tale notifica è effettuata entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto specifico dell'Unione e comprende una spiegazione dettagliata della valutazione del Regno Unito per quanto riguarda le condizioni di cui al terzo comma, e delle misure procedurali prese nel Regno Unito prima della notifica.

L'Unione, se ritiene che la spiegazione del Regno Unito non sia sufficiente per quanto riguarda le circostanze di cui al terzo comma, può richiedere ulteriori spiegazioni entro due settimane dalla data della notifica e il Regno Unito deve trasmettere dette spiegazioni entro due settimane dalla data della richiesta. In tal caso, l'atto dell'Unione di cui al presente paragrafo non si applica come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione fino al terzo giorno successivo al giorno in cui il Regno Unito ha trasmesso le ulteriori spiegazioni.

Il Regno Unito effettua la notifica di cui al primo comma del presente paragrafo soltanto se:

- a) il contenuto o l'ambito di applicazione dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione differisce notevolmente, in tutto o in parte, dal contenuto o dall'ambito di applicazione dell'atto dell'Unione applicabile prima della modifica o sostituzione; e
- b) l'applicazione in Irlanda del Nord dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione, o di parte dello stesso a seconda dei casi, rischia di avere considerevoli ripercussioni specifiche sulla vita quotidiana delle comunità in Irlanda del Nord che potrebbero protrarsi nel tempo.

Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) sono soddisfatte solo in relazione a una parte dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione, la notifica è effettuata solo per quella parte, purché questa sia separabile dalle altre parti dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione. Se la parte in questione non è separabile, la notifica è effettuata per quanto riguarda l'elemento separabile più piccolo dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione contenente detta parte.

Se la notifica riguarda una parte dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione conformemente alla seconda frase del comma precedente, l'atto dell'Unione non si applica come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione solo per quella parte.

Se è stata effettuata la notifica di cui al primo comma del presente paragrafo, il paragrafo 4 si applica all'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione; nei casi in cui sia aggiunto al presente protocollo, l'atto dell'Unione come modificato o sostituito da un atto specifico dell'Unione sostituisce l'atto dell'Unione prima della modifica o sostituzione.

Il presente paragrafo riguarda gli atti dell'Unione di cui all'allegato 2, rubrica 1, primo trattino, e rubriche da 7 a 47, del presente protocollo, e all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo.

(*) Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor [2023/819] (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 61).».

Articolo 3

L'allegato 3 del protocollo è così modificato:

- 1) Alla rubrica «1. Imposta sul valore aggiunto», dopo il trattino «Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto», è inserita la nota seguente:

«Per quanto riguarda i beni ceduti e installati in beni immobili ubicati in Irlanda del Nord da soggetti passivi, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord può applicare aliquote ridotte, aliquote inferiori al 5 % o un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.

Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare l'articolo 98, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE e può pertanto applicare aliquote IVA ridotte alle cessioni contemplate da più di 24 punti dell'allegato III della richiamata direttiva, e può applicare un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni contemplate in più di sette punti dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE.

Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord il regime speciale delle piccole imprese di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (*), e può pertanto applicare qualsiasi regime di franchigia ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo imputabile a cessioni di beni e prestazioni di servizi rispetti le norme sulla soglia del volume d'affari di cui all'articolo 284, paragrafo 1, all'articolo 288 e all'articolo 288 bis, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE, come

modificata dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio. L'equivalente in lire sterline della soglia di volume d'affari di cui all'articolo 284, paragrafo 1, è calcolato applicando il tasso di cambio del giorno successivo alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2020/285 pubblicato dalla Banca centrale europea. Per tener conto delle variazioni del tasso di cambio nel tempo, è ammessa una differenza massima del 15 % nel calcolo dell'equivalente della soglia di 85 000 EUR.

Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda le vendite a distanza di beni dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord, purché i beni siano soggetti al consumo finale in Irlanda del Nord e l'imposta sul valore aggiunto sia applicata nel Regno Unito.

(*) GUL 62 del 2.3.2020, pag. 1.»;

- 2) alla rubrica «2. Accise», dopo la voce «Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche», è inserita la nota seguente:

«Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare l'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli 9, 13, 18 e 21 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio e può pertanto applicare sempre aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche sulla base del titolo alcolometrico e può applicare aliquote ridotte di accisa alle bevande alcoliche imballate in grandi contenitori per spillatore servite per il consumo immediato in esercizi di ospitalità, purché tali aliquote nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non siano in alcun caso, anche dopo l'applicazione di eventuali sgravi, inferiori alle aliquote minime di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 92/84/CEE e non si applichino in modo meno favorevole ai prodotti forniti dall'Unione rispetto ai prodotti nazionali.

Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare gli articoli 4, 9 *bis*, 13 *bis*, 18 *bis*, l'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, e l'articolo 23 *bis* della direttiva 92/83/CEE del Consiglio e può pertanto definire i piccoli produttori e fissare aliquote ridotte di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori, purché tali aliquote non siano in alcun caso, anche dopo l'applicazione di eventuali sgravi, inferiori alle aliquote minime di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 92/84/CEE e la produzione annua dei piccoli produttori che possono beneficiare dell'aliquota ridotta di accisa non sia in alcun caso superiore alle soglie di produzione di cui al primo trattino dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 9 *bis*, paragrafo 1, dell'articolo 13 *bis*, paragrafo 1, dell'articolo 18 *bis*, paragrafo 1, e dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio. Tra gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non si applicano le procedure di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 9 *bis*, paragrafo 3, all'articolo 13 *bis*, paragrafo 5, all'articolo 18 *bis*, paragrafo 4, all'articolo 22, paragrafo 3, e all'articolo 23 *bis*, paragrafo 3, della direttiva 92/83/CEE.».

Articolo 4

1. Nell'allegato 3 del protocollo, alla rubrica «1. Imposta sul valore aggiunto» le note diverse da quelle di cui all'articolo 3, punto 1, della presente decisione adottate dal comitato misto sono inserite purché specifichino in che modo gli atti dell'Unione elencati nell'allegato 3, rubrica 1, del protocollo si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le note garantiscono l'assenza di ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza.

2. Nell'allegato 3 del protocollo, alla rubrica «2. Accise» le note diverse da quelle di cui all'articolo 3, punto 2, della presente decisione adottate dal comitato misto sono inserite purché specifichino in che modo gli atti dell'Unione elencati nell'allegato 3, rubrica 2, del protocollo si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le note garantiscono l'assenza di ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza.

SEZIONE 2

Determinazione delle merci non a rischio e abrogazione della decisione n. 4/2020*Articolo 5***Oggetto**

La presente sezione stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo per quanto riguarda:

- a) le condizioni per considerare che la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non subirà trasformazioni commerciali in Irlanda del Nord;
- b) i criteri per considerare che la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione.

*Articolo 6***Trasformazioni non commerciali**

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del protocollo, la trasformazione di una merce non è considerata commerciale se:

- a) la persona che presenta una dichiarazione di immissione in libera pratica per detta merce o per conto della quale è presentata la dichiarazione («importatore») ha realizzato un fatturato annuo complessivo inferiore a 2 000 000 GBP nell'ultimo esercizio finanziario completo; oppure
- b) la trasformazione avviene in Irlanda del Nord e ha come unico scopo:
 - i) la vendita di prodotti alimentari a un consumatore finale nel Regno Unito;
 - ii) la costruzione, quando le merci trasformate sono destinate a costituire una parte permanente di una struttura che è costruita e collocata in Irlanda del Nord dall'importatore o da un soggetto successivo;
 - iii) la fornitura diretta al destinatario di servizi sanitari o servizi di assistenza in Irlanda del Nord da parte dell'importatore o da un soggetto successivo;
 - iv) attività non lucrative in Irlanda del Nord svolte dall'importatore o da un soggetto successivo, nell'ambito delle quali la merce trasformata non è venduta successivamente; oppure
 - v) l'uso finale di mangimi in stabilimenti situati in Irlanda del Nord da parte dell'importatore o da un soggetto successivo.

*Articolo 7***Criteri per considerare che le merci non sono a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione**

1. La merce non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione se si ritiene che non subirà trasformazioni commerciali a norma dell'articolo 6 e se:

- a) nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito:
 - i) il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è pari a zero; oppure
 - ii) l'importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 9 a 11 della presente decisione, a trasportare tale merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o l'uso finale da parte di questi ultimi situati nel Regno Unito, anche nel caso in cui tale merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 della presente decisione prima della vendita a consumatori finali o dell'uso finale da parte di questi ultimi; oppure
 - iii) è spedita in un pacco e
 - aa) ha carattere non commerciale ed è inviata da un privato a un altro privato residente in Irlanda del Nord; oppure

- bb) è inviata da un operatore economico tramite un vettore autorizzato a norma dell'articolo 12 della presente decisione a un privato residente in Irlanda del Nord per uso esclusivamente personale;
- b) nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell'Unione né in un'altra parte del Regno Unito:
- i) il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è pari o inferiore al dazio dovuto in base alla tariffa doganale del Regno Unito; oppure
 - ii) l'importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 9 a 11 della presente decisione, a trasportare tale merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi situati in Irlanda del Nord, anche nel caso in cui la merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 della presente decisione prima della vendita ai consumatori finali o prima dell'uso finale da parte di questi ultimi, e la differenza tra il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione e quello dovuto a norma della tariffa doganale del Regno Unito è inferiore al 3 % del valore in dogana della merce.
2. Il paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e lettera b), punto ii), non si applica alle merci oggetto di misure di difesa commerciale adottate dall'Unione.
3. Ai fini della presente decisione, per «pacco» si intende un collo contenente:
- a) merci, diverse da un invio di corrispondenza, di peso lordo massimo non superiore a 31,5 kg; oppure
 - b) un'unica merce, diversa da un invio di corrispondenza, di peso lordo massimo non superiore a 100 kg, in relazione a un'operazione commerciale.

Articolo 8

Determinazione dei dazi applicabili

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), si applicano le norme seguenti:

- a) il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale dell'Unione;
- b) il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale del Regno Unito è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale del Regno Unito.

Articolo 9

Autorizzazione ai fini dell'articolo 7

1. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), la domanda di autorizzazione a trasportare le merci direttamente in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi è presentata all'autorità competente del Regno Unito.

2. La domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sulle attività commerciali del richiedente, sulle merci generalmente trasportate in Irlanda del Nord, nonché una descrizione del tipo di registrazioni, sistemi e controlli messi in atto dal richiedente per garantire che le merci oggetto dell'autorizzazione siano adeguatamente dichiarate ai fini doganali e che possano essere fornite prove a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 10, lettera b), della presente decisione. L'operatore conserva le prove, ad esempio le fatture, degli ultimi cinque anni e le trasmette alle autorità competenti su loro richiesta. I requisiti in materia di dati della domanda sono specificati in dettaglio nell'allegato II della presente decisione.

3. L'autorizzazione reca almeno le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona cui è rilasciata l'autorizzazione («titolare dell'autorizzazione»);
- b) un numero di riferimento unico attribuito dall'autorità doganale competente alla decisione («numero di riferimento dell'autorizzazione»);

- c) l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - d) la data di entrata in vigore dell'autorizzazione.
4. Alle domande e alle autorizzazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della normativa doganale dell'Unione sulle decisioni relative all'applicazione della stessa, anche per quanto riguarda il monitoraggio.
5. Ove rilevi un uso deliberatamente improprio dell'autorizzazione o violazioni delle condizioni di autorizzazione stabilite nella presente decisione, l'autorità doganale competente del Regno Unito sospende o revoca l'autorizzazione.
6. I rappresentanti dell'Unione possono chiedere che l'autorità doganale competente del Regno Unito verifichi un'autorizzazione specifica. L'autorità doganale competente del Regno Unito prenderà gli opportuni provvedimenti in risposta a tale richiesta ed entro 30 giorni fornirà informazioni sulle azioni intraprese.

Articolo 10

Condizioni generali di rilascio dell'autorizzazione

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'autorizzazione può essere rilasciata ai richiedenti che:

- a) soddisfano i criteri di stabilimento seguenti:
 - i) sono stabiliti in Irlanda del Nord o dispongono di una sede di attività fissa in Irlanda del Nord
 - con presenza permanente di risorse umane e tecniche; e
 - a partire dalla quale le merci sono vendute a consumatori finali o messe a disposizione di questi ultimi per l'uso finale; e
 - in cui le scritture e informazioni doganali, commerciali e relative ai trasporti sono disponibili o accessibili in Irlanda del Nord; oppure
 - ii) sono stabiliti in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e soddisfano i criteri seguenti:
 - le loro operazioni doganali sono effettuate nel Regno Unito;
 - hanno un rappresentante doganale indiretto in Irlanda del Nord;
 - le loro scritture e informazioni doganali, commerciali e relative ai trasporti sono disponibili o accessibili nel Regno Unito alle autorità competenti del Regno Unito e ai rappresentanti dell'Unione per accertamento del rispetto delle condizioni e degli impegni assunti in applicazione della presente decisione; e
- b) si impegnano a trasportare merci in Irlanda del Nord unicamente per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi nel Regno Unito, anche nel caso in cui tali merci abbiano subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 della presente decisione prima della vendita a consumatori finali o dell'uso finale da parte di questi ultimi nel Regno Unito; e nel caso di vendita a consumatori finali in Irlanda del Nord si impegnano a che detta vendita avvenga da uno o più punti vendita fisici in Irlanda del Nord che effettuano vendite fisiche dirette ai consumatori finali.

Articolo 11

Condizioni specifiche di rilascio dell'autorizzazione agli importatori

1. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della presente decisione, l'autorizzazione a trasportare merci in Irlanda del Nord è rilasciata solo ai richiedenti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 e le condizioni seguenti, precisate nell'allegato III della presente decisione:

- a) il richiedente attesta che dichiarerà per l'immissione in libera pratica le merci trasportate in Irlanda del Nord a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della presente decisione;

- b) nei tre anni precedenti la domanda il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non ha commesso reati gravi in relazione alla propria attività economica;
 - c) con riguardo alle merci da dichiarare come non a rischio, il richiedente dimostra di avere un alto livello di controllo sulle proprie operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli e la produzione di prove a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 10, lettera b), della presente decisione;
 - d) il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana nei tre anni precedenti la presentazione della domanda o nel periodo successivo alla sua costituzione, se inferiore a tre anni, che gli consenta di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;
 - e) il richiedente deve poter dimostrare di comprendere chiaramente gli obblighi che gli incombono in virtù dell'autorizzazione e in relazione alla circolazione delle merci nell'ambito del regime e alle modalità per conformarvisi.
2. I richiedenti devono poter determinare se le merci che trasportano in Irlanda del Nord corrispondono a una delle categorie di cui all'allegato IV della presente decisione.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate solo se l'autorità doganale ritiene di essere in grado di svolgere controlli secondo le modalità operative concordate senza oneri amministrativi sproporzionati, compreso il controllo di eventuali prove del fatto che le merci sono state vendute a consumatori finali o sono state oggetto di uso finale da parte di questi ultimi.

Articolo 12

Condizioni specifiche di rilascio dell'autorizzazione ai vettori

1. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), lettera bb), della presente decisione l'operatore economico che trasporta pacchi, compreso l'operatore postale designato nel Regno Unito, può chiedere di essere un vettore autorizzato per il trasporto di pacchi da un'altra parte del Regno Unito verso l'Irlanda del Nord («vettore autorizzato») se soddisfa le condizioni seguenti:
- a) è registrato come operatore economico;
 - b) è stabilito nel Regno Unito e se non è stabilito in Irlanda del Nord ha comunque un rappresentante doganale indiretto in Irlanda del Nord;
 - c) nei tre anni precedenti la domanda non ha commesso violazioni gravi o ripetute di un obbligo giuridico o regolamentare in relazione alla sua attività economica;
 - d) ha un alto livello di controllo sulle sue operazioni, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli e la produzione di prove a sostegno della sua attività economica.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate solo se l'autorità competente del Regno Unito ritiene di essere in grado di svolgere controlli secondo le modalità operative concordate senza oneri amministrativi sproporzionati, compreso il controllo di eventuali prove del fatto che le merci sono state consegnate a privati residenti in Irlanda del Nord.

*Articolo 13***Obblighi dei vettori autorizzati**

Il vettore autorizzato:

- a) si assume la responsabilità di accertare che le merci contenute in ciascun pacco siano del tipo descritto all'articolo 138, lettera l), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽³⁾;
- b) mantiene processi operativi che permettono di distinguere gli operatori economici dai privati tra i destinatari o mittenti di pacchi;
- c) è in grado di determinare se le merci che trasporta in Irlanda del Nord corrispondono alla categoria 1 di cui all'allegato IV della presente decisione;
- d) mantiene sistemi che permettono di raccogliere e condividere i dati di cui all'allegato 52-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
- e) trasmette all'autorità competente del Regno Unito i dati di cui all'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a intervalli regolari e alle condizioni ivi stabilite;
- f) segnala all'autorità competente del Regno Unito qualsiasi attività sospetta relativa ai movimenti di pacchi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), lettera bb), della presente decisione;
- g) risponde a richieste specifiche di informazioni supplementari dell'autorità competente del Regno Unito;
- h) si conforma alle istruzioni dell'autorità competente del Regno Unito sui movimenti di pacchi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), lettera bb), della presente decisione.

*Articolo 14***Scambio di informazioni sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo**

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e con il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, il Regno Unito trasmette mensilmente all'Unione le informazioni sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo e sull'applicazione della presente decisione. Tali informazioni comprendono i volumi e i valori, in forma aggregata e per spedizione, e i mezzi di trasporto relativi a:

- a) merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali non erano dovuti dazi doganali a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del protocollo;
- b) merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali i dazi doganali dovuti erano quelli applicabili nel Regno Unito a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo; e
- c) merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali i dazi doganali dovuti erano conformi alla tariffa doganale comune dell'Unione.

2. Il Regno Unito trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello per il quale sono trasmesse.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

3. Le informazioni sono trasmesse mediante procedimenti informatici.

4. Su richiesta dei rappresentanti dell'Unione di cui alla decisione n. 6/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽⁶⁾, e almeno due volte l'anno, le autorità competenti del Regno Unito trasmettono a tali rappresentanti, in forma aggregata e ripartite per autorizzazione, informazioni sulle autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli da 9 a 12 della presente decisione, compresi il numero di autorizzazioni accettate, respinte e revocate, e il luogo di stabilimento dei titolari delle autorizzazioni.

Articolo 15

Riesame, sospensione e cessazione della sezione 2 della presente decisione

1. Il comitato misto discute dell'applicazione della presente sezione, salvo se le parti decidono diversamente.
2. L'Unione può trasmettere una notifica al Regno Unito in sede di comitato misto, se il Regno Unito:
 - a) omette costantemente di attuare l'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto, che prevede l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione di cui all'allegato 1 di tale decisione; oppure
 - b) trascorsi sei mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione o successivamente in qualsiasi momento, non garantisce ai rappresentanti dell'Unione l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione di cui alla lettera a), in un formato accessibile e in modo tale da poter condurre un'analisi dei rischi, compresa l'individuazione di modelli di tendenze storiche e recenti; oppure
 - c) gestisce molto male l'attuazione degli articoli da 9 a 14 e dell'allegato III della presente decisione.

L'Unione comunica al Regno Unito i motivi per i quali ha trasmesso la notifica. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se le parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 30 giorni lavorativi dalla notifica, o altro termine più lungo deciso dal comitato misto, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della presente decisione cessano di applicarsi dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine in questione.

Nel caso di cui al secondo comma, l'Unione e il Regno Unito avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato misto e si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente o per concordare disposizioni alternative per il periodo di sospensione.

Se è stato posto rimedio alla situazione all'origine della notifica, l'Unione ne informa il Regno Unito in sede di comitato misto. In tal caso si applicano nuovamente le disposizioni di cui al secondo comma a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata trasmessa la seconda notifica.

3. Il Regno Unito può effettuare una notifica all'Unione in sede di comitato misto se gli atti dell'Unione che garantiscono agevolazioni alla circolazione delle merci di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della presente decisione cessano in tutto o in parte di essere in vigore, non garantendo più lo stesso livello di agevolazione.

⁽⁶⁾ Decisione n. 6/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2020/2250] (GU L 443 del 30.12.2020, pag. 16).

Il Regno Unito comunica all'Unione i motivi per i quali ha trasmesso la notifica. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se le parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 30 giorni lavorativi dalla notifica, o altro termine più lungo deciso dal comitato misto, gli articoli 9, 10, 11 e 14 della presente decisione cessano di applicarsi dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine in questione e si applicano invece norme identiche a quelle di cui agli articoli da 5 a 8 della decisione n. 4/2020 del comitato misto.

Se è stato posto rimedio alla situazione all'origine della notifica, il Regno Unito ne informa l'Unione in sede di comitato misto. In tal caso si applicano nuovamente gli articoli 9, 10, 11 e 14 della presente decisione e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la seconda notifica cessano di applicarsi le norme identiche a quelle di cui agli articoli da 5 a 8 della decisione n. 4/2020 del comitato misto.

4. Una delle parti, se ritiene che si verifichi una significativa deviazione degli scambi, frode o altra attività illecita, ne informa l'altra parte in sede di comitato misto al più tardi entro un anno dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione e le parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se le parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della presente decisione cessano di applicarsi 24 mesi dopo la data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione salvo se il comitato misto decide, entro 18 mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione, che continuano ad applicarsi.

Se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della presente decisione cessano di applicarsi conformemente al primo comma, il comitato misto modifica la presente decisione entro 24 mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione per rendere applicabili opportune disposizioni alternative una volta decorsi 24 mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione tenendo conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord e nel pieno rispetto della posizione dell'Irlanda del Nord nel territorio doganale del Regno Unito.

Se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della presente decisione sono sospesi a norma del paragrafo 2, lettera a) o lettera b), del presente articolo, i termini di cui al primo e al secondo comma sono prorogati per la durata della sospensione.

Articolo 16

Abrogazione della decisione n. 4/2020 del comitato misto

La presente sezione sostituisce la decisione n. 4/2020 del comitato misto, che è abrogata.

SEZIONE 3

Istituzione di un meccanismo di coordinamento rafforzato connesso al funzionamento del protocollo nei settori dell'IVA e delle accise

Articolo 17

Oggetto

1. È istituito un meccanismo di coordinamento rafforzato su IVA e accise sui beni («meccanismo»).
2. Scopo del meccanismo è assistere il comitato misto nell'adempimento del compito di riesaminare l'attuazione e l'applicazione dell'articolo 8 del protocollo per quanto riguarda le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 3 del protocollo, tenendo presente che l'Irlanda del Nord è parte integrante del mercato interno del Regno Unito e garantendo nel contempo l'integrità del mercato interno dell'Unione.

*Articolo 18***Compiti**

Il meccanismo assiste il comitato misto:

- a) come forum per il coordinamento rafforzato e tempestivo dello scambio di informazioni e la consultazione sulla futura legislazione del Regno Unito e dell'Unione in materia di IVA e accise ogniqualvolta in particolare questa incide sugli scambi di merci in Irlanda del Nord in seguito a modifiche significative previste del quadro legislativo applicabile o a gravi difficoltà di trattamento dei beni e dei servizi nel settore dell'IVA imputabili alla separazione;
- b) come forum per valutare l'impatto potenziale in Irlanda del Nord della legislazione di cui alla lettera a), e prepararne l'attuazione fluida. Questa valutazione dovrebbe soprattutto mirare a evitare oneri amministrativi indebiti e costi inutili a carico di imprese e amministrazioni fiscali;
- c) come forum per discutere le difficoltà pratiche relative all'applicazione della legislazione in materia di IVA e accise vigente nel Regno Unito e nell'Unione, applicabile in virtù del protocollo;
- d) per adottare decisioni o raccomandazioni in relazione alle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 3 del protocollo, evitando ripercussioni negative in termini di rischi di frode fiscale e altra potenziale distorsione della concorrenza nell'Unione. Tali decisioni e raccomandazioni non incidono sul livello dell'IVA e delle accise applicate alle merci; e
- e) per discutere e adottare, ove necessario, misure opportune attinenti alle questioni relative all'attuazione e all'applicazione dell'articolo 8 del protocollo.

*Articolo 19***Funzionamento**

1. I copresidenti del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord istituito dall'articolo 165, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di recesso («comitato specializzato») convocano, se necessario, riunioni specifiche del comitato specializzato per discutere dell'IVA e delle accise sui beni. Tali riunioni saranno note come «meccanismo di coordinamento rafforzato su IVA e accise».

I copresidenti del comitato specializzato designano ciascuno un esperto principale nel settore dell'IVA e delle accise («esperti principali»).

2. Sono indette riunioni del meccanismo ogni qualvolta necessario. Gli esperti principali possono procedere a uno scambio informale di pareri nei periodi tra le riunioni del meccanismo e possono anche riunirsi informalmente. Dopo ogni riunione informale gli esperti principali redigono un verbale e lo inviano ai copresidenti del comitato specializzato e del gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo («gruppo di lavoro consultivo misto»).

3. Gli esperti principali presentano ai copresidenti del comitato specializzato una relazione finale che riassume gli esiti della discussione su uno specifico argomento e stabilisce azioni raccomandate, compresi tutti i punti su cui non è stato possibile raggiungere un accordo.

4. Gli esperti principali possono invitare rappresentanti di terzi o altri esperti a discutere particolari questioni. Essi ne comunicano i nomi ai copresidenti del comitato specializzato.

I copresidenti del gruppo di lavoro consultivo misto possono partecipare alle riunioni del meccanismo. I copresidenti del gruppo di lavoro consultivo misto possono informare gli esperti principali degli atti dell'Unione previsti e di altre questioni relative all'IVA e alle accise sui beni.

5. Salvo che la presente decisione non disponga diversamente, al meccanismo si applica mutatis mutandis il regolamento interno del comitato misto e dei comitati specializzati di cui all'allegato VIII dell'accordo di recesso.

*Articolo 20***Proposte di decisioni o raccomandazioni collegate alla presente sezione**

Sulla base della relazione finale degli esperti principali di cui all'articolo 19, paragrafo 3, il comitato specializzato può mettere a punto proposte di decisioni o di raccomandazioni e sottoporle al comitato misto per adozione. Dette proposte contengono:

- a) le questioni individuate congiuntamente dall'Unione e dal Regno Unito in relazione all'applicazione dell'articolo 8 del protocollo; e
- b) le soluzioni proposte.

*Articolo 21***Riesame della presente sezione**

Il meccanismo è riesaminato periodicamente e, se del caso, riveduto.

Il primo riesame si svolge entro il 1° gennaio 2027.

*SEZIONE 4***Disposizioni finali***Articolo 22*

Gli allegati da I a IV sono parte integrante della presente decisione.

*Articolo 23***Entrata in vigore e applicazione**

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
2. Le sezioni 1, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
3. Gli articoli 9, 11 e 12 e l'allegato III della presente decisione si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa. A decorrere da tale data cessano di applicarsi gli articoli 5 e 7 della decisione n. 4/2020 del comitato misto. L'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5 e 7 della decisione n. 4/2020 del comitato misto rimane valida fino alla data in cui si applicano le disposizioni della presente decisione, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), degli articoli 9, 11, 12 e 13 e dell'articolo 15, paragrafo 3, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 9 e 11 della presente decisione saranno trattate come autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 5 e 7 della decisione n. 4/2020 del comitato misto, fintantoché si applicano le altre disposizioni della decisione n. 4/2020 del comitato misto.
4. Fatto salvo il secondo comma, le altre disposizioni della presente decisione, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), dell'articolo 13 e dell'articolo 15, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 30 settembre 2023, purché in sede di comitato misto siano state rilasciate le dichiarazioni seguenti:
 - a) una dichiarazione dell'Unione attestante:
 - i) che il Regno Unito ha dato attuazione all'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto, in quanto consente l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione di cui all'allegato 1 della richiamata decisione; e
 - ii) che tutte le registrazioni XI EORI esistenti sono state rilasciate correttamente; e
 - iii) che il Regno Unito ha pubblicato nuovi orientamenti per i pacchi in linea con le modalità stabilite nella presente decisione; e
 - iv) che il Regno Unito ha rilasciato una dichiarazione unilaterale sui regimi di esportazione delle merci in uscita dall'Irlanda del Nord dirette in altre parti del Regno Unito;

- b) una dichiarazione del Regno Unito attestante che tutti gli importatori che intendono operare a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), hanno ottenuto autorizzazioni a norma degli articoli 9 e 11 e dell'allegato III della presente decisione.

Se entro il 30 settembre 2023 non sono state rilasciate tutte le dichiarazioni di cui al primo comma, si applicano le disposizioni della presente decisione, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), degli articoli 9, 11, 12 e 13 e dell'articolo 15, paragrafo 3, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata rilasciata l'ultima dichiarazione.

5. A condizione che siano entrati in vigore gli atti dell'Unione che prevedono agevolazioni per la circolazione delle merci di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della presente decisione e fatto salvo il secondo comma, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 13 e l'articolo 15, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 30 settembre 2024, purché in sede di comitato misto siano state rilasciate le seguenti dichiarazioni:

- a) una dichiarazione dell'Unione attestante che il Regno Unito ha istituito le reti, i sistemi di informazione e le banche dati per i dati di cui all'articolo 141, paragrafo 10, lettera d), punto vii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che devono essere trasmessi all'autorità competente del Regno Unito, e attestante che il Regno Unito ha dato attuazione all'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto, in quanto consente l'accesso alle informazioni contenute in dette reti, sistemi di informazione e banche dati; e
- b) una dichiarazione del Regno Unito attestante che tutti i vettori autorizzati sono in grado di onorare gli obblighi di cui all'articolo 13 della presente decisione.

Se entrambe le dichiarazioni di cui al primo comma sono rilasciate prima del 30 settembre 2024, oppure se non sono state tutte rilasciate entro tale data, si applicano l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 13 e l'articolo 15, paragrafo 3, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata rilasciata l'ultima dichiarazione.

Fatto a Londra, il 24 marzo 2023

Per il comitato misto

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY

—

ALLEGATO I

Dichiarazione unilaterale del Regno Unito**Ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998**

1. Il Regno Unito adotterà la procedura seguente per il funzionamento del meccanismo di freno di emergenza di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, del Quadro di Windsor ⁽¹⁾. Il meccanismo si applicherà nelle circostanze particolari della presente dichiarazione e non pregiudica lo status del voto intercomunitario né le garanzie previste dall'accordo del 1998 che si applicano unicamente ed esclusivamente alle materie delegate.
 - a. Il meccanismo funzionerà unicamente ed esclusivamente nel caso in cui, dopo la data della presente dichiarazione, sia stato reinsediato e diventi operativo l'esecutivo dell'Irlanda del Nord, con un primo ministro e un vice primo ministro in carica, e l'Assemblea dell'Irlanda del Nord si sia riunita in sessione ordinaria. Successivamente, i membri dell'Assemblea legislativa che intendano ricorrere al meccanismo dovranno fare in modo, individualmente e collettivamente e in buona fede, che le istituzioni funzionino pienamente, anche mediante la nomina di ministri e il sostegno al normale funzionamento dell'Assemblea.
 - b. La soglia minima per attivare il meccanismo fungerà sulla stessa base del processo separato e distinto di «Petizione di preoccupazione» nell'ambito dell'accordo del 1998, aggiornato nel 2020 dall'accordo «Nuovo decennio, nuovo approccio». Ciò significa che 30 membri dell'Assemblea legislativa di almeno due partiti politici (esclusi il presidente e i vicepresidenti) dovranno notificare al governo del Regno Unito l'intenzione di attivare il meccanismo di freno di emergenza.
 - c. Nel trasmettere la notifica al governo del Regno Unito, i membri dell'Assemblea legislativa dovranno dimostrare, con spiegazione scritta e dettagliata, accessibile al pubblico:
 - i. che hanno soddisfatto i requisiti di cui all'allegato B della parte 2 dell'accordo «Nuovo decennio, nuovo approccio», per cui la notifica è trasmessa solo in circostanze assolutamente eccezionali e in ultima istanza, esperito ogni altro meccanismo disponibile;
 - ii. che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, terzo comma, del Quadro di Windsor; e
 - iii. che i membri dell'Assemblea legislativa hanno sollecitato un dibattito preliminare di merito con il governo del Regno Unito e all'interno dell'esecutivo dell'Irlanda del Nord per esaminare tutte le possibilità in relazione all'atto dell'Unione; che si sono adoperati per consultare le imprese, altri operatori commerciali e la società civile interessati dall'atto dell'Unione; che si sono ragionevolmente avvalsi di tutti i processi di consultazione applicabili previsti dall'Unione europea per i nuovi atti dell'Unione che interessano l'Irlanda del Nord.
2. Il Regno Unito, se considera soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e soddisfacente la spiegazione fornita a norma del paragrafo 1, lettera c), ne informa l'Unione conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 bis, primo comma, del Quadro di Windsor.
3. Il Regno Unito, a seguito di notifica dai membri dell'Assemblea legislativa, si impegna a informarne l'Unione senza ritardo.
4. Il Regno Unito, a seguito di notifica all'Unione dell'attivazione del freno di emergenza, si impegna a tenere fitte consultazioni in sede di comitato misto sull'atto dell'Unione, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor.

⁽¹⁾ Cfr. dichiarazione comune n. 1/2023.

ALLEGATO II

Domanda di autorizzazione a trasportare merci in Irlanda del Nord destinate a consumatori finali
(di cui all'articolo 9)

Informazioni relative alla domanda

1. Documenti giustificativi

Documenti giustificativi obbligatori e informazioni richieste a tutti i richiedenti:
atto di costituzione/prova di stabile organizzazione.

2. Altri documenti giustificativi e informazioni richiesti al richiedente

Qualsiasi altro documento giustificativo o altra informazione ritenuti pertinenti per verificare il rispetto, da parte del richiedente, delle condizioni di cui agli articoli 10 e 11 della presente decisione.

Fornire informazioni sul tipo e, se del caso, sul numero di identificazione e/o sulla data di rilascio del o dei documenti giustificativi allegati alla domanda. Indicare il numero totale dei documenti allegati.

3. Data e firma del richiedente

Le domande presentate mediante procedimenti informatici sono autenticate dalla persona che presenta la domanda.
Data in cui il richiedente ha firmato o altrimenti autenticato la domanda.

Dati del richiedente

4. Richiedente

Il richiedente è la persona che fa domanda di decisione alle autorità doganali.
Indicare il nome e indirizzo dell'interessato.

5. Numero di identificazione del richiedente

Il richiedente è la persona che fa domanda di decisione alle autorità doganali.

Indicare il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI) dell'interessato, a norma dell'articolo 1, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

6. Forma giuridica del richiedente

La forma giuridica come appare nell'atto di costituzione.

7. Numero/i di identificazione IVA

Se assegnato, indicare il numero di identificazione IVA.

8. Attività economica

Inserire informazioni sull'attività economica del richiedente. Descrivere brevemente l'attività commerciale e indicare il ruolo nella catena di approvvigionamento (ad es. fabbricante di merci, importatore, rivenditore ecc.). Specificare:

- l'uso previsto delle merci importate, compresa una descrizione del tipo di merci e se sono sottoposte a una qualche forma di trasformazione;
- la stima annuale del numero di dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica per le merci in questione;
- il tipo di scritture, sistemi e controlli posti in essere a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 10, lettera b).

9. Fatturato annuo

Ai fini dell'articolo 6 della presente decisione, indicare il fatturato annuo dell'ultimo esercizio finanziario completo. Nel caso di impresa neocostituita, fornire le scritture e informazioni necessarie per permettere una valutazione del fatturato previsto, ad es. l'ultimo flusso di cassa, il bilancio e le previsioni di utili e perdite, approvati dagli amministratori/soci/dal titolare unico.

10. Referente responsabile della domanda

Il referente è responsabile dei contatti con le dogane relativi alla domanda.

Indicare il nome del referente e uno dei dati seguenti: numero di telefono o indirizzo email (preferibilmente di una casella funzionale).

11. Persona responsabile dell'impresa richiedente o che ne esercita il controllo della gestione

Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione, indicare il nome e i dati completi della o delle persone interessate sulla base del domicilio legale/forma giuridica dell'impresa richiedente, in particolare: direttore/dirigente dell'impresa e membri del consiglio di amministrazione, se del caso. I dati devono comprendere: nome e indirizzo completi, data di nascita e numero di identificazione nazionale.

Date, ore, periodi e luoghi

12. Data di costituzione

In cifre: giorno, mese e anno di costituzione.

13. Indirizzo di stabilimento/residenza

Indirizzo completo del luogo di stabilimento/residenza dell'interessato, incluso il codice di identificazione del paese o del territorio.

14. Luogo in cui sono tenuti i registri

Indicare l'indirizzo completo del luogo o dei luoghi in cui sono conservati o destinati a essere conservati i registri del richiedente. L'indirizzo può essere sostituito dal codice UN/LOCODE, purché questo garantisca un'individuazione sicura del luogo di cui trattasi.

15. Luogo (luoghi) di trasformazione o uso

Indicare l'indirizzo del luogo o dei luoghi in cui saranno trasformate, se del caso, le merci e vendute a consumatori finali.

—

ALLEGATO III

Spiegazione delle condizioni di cui all'articolo 11

Il presente allegato è una spiegazione delle condizioni di cui all'articolo 11 e non modifica, né limita né amplia, tali condizioni.

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

1. Il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione è considerato soddisfatto se:
 - a) non esiste decisione di un'autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che nei tre anni precedenti la domanda una delle persone descritte alla lettera b) abbia commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica, e
 - b) nessuna delle seguenti persone ha commesso reati gravi in relazione alla propria attività economica né, se del caso, all'attività economica del richiedente:
 - i) il richiedente;
 - ii) i dipendenti, compresi eventuali rappresentanti diretti responsabili dell'amministrazione del richiedente in relazione alla circolazione di merci nell'ambito del presente regime;
 - iii) le persone responsabili del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione; e
 - iv) una persona che agisce in nome proprio e per conto del richiedente in relazione alla circolazione di merci nell'ambito del presente regime.
2. Il criterio può tuttavia essere considerato soddisfatto se l'autorità competente ritiene che la violazione sia di importanza minore rispetto al numero o all'entità delle operazioni correlate, e se non ha dubbi sulla buona fede del richiedente.
3. Se le persone di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), diverse dal richiedente, sono stabilite o risiedono al di fuori del Regno Unito, l'autorità competente valuta il rispetto del criterio di cui sopra sulla base delle scritture e informazioni di cui dispone.
4. Se il richiedente è stabilito da meno di 3 anni, l'autorità competente valuta il rispetto del criterio per quanto lo riguarda sulla base delle scritture e informazioni di cui dispone.

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

Il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione è considerato soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti.

5. Il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa e di controlli interni corrispondenti al tipo e alle dimensioni dell'impresa e adatti alla gestione del flusso di merci. Il richiedente deve disporre di controlli interni in grado di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le attività illecite all'interno dell'organizzazione.
6. Il richiedente dovrebbe dimostrare un'adeguata tenuta dei registri relativi ai movimenti delle merci nell'ambito di questo regime. Dovrebbe essere dimostrata l'esistenza di procedure di protezione contro la perdita di informazioni e di archiviazione per la conservazione dei dati storici, compresi la valutazione, il back-up e la protezione dei registri per cinque anni.
7. La gestione dei registri dovrebbe essere conforme ai principi contabili applicati nel Regno Unito.

8. I registri dei movimenti di merci verso l'Irlanda del Nord dovrebbero essere integrati nel sistema contabile oppure, se conservati separatamente, dovrebbero essere possibili controlli incrociati tra le scritture relative agli acquisti, alle vendite, al controllo delle scorte e alla circolazione delle merci.
9. L'operatore autorizzato consente, su richiesta, l'accesso elettronico e/o fisico dell'autorità competente ai registri di cui al punto 8 in un formato adeguato.
10. L'operatore autorizzato è tenuto a informare le autorità competenti del Regno Unito ogni qualvolta si riscontrino difficoltà di conformità e se successivamente alla decisione di riconoscere lo status di operatore autorizzato emergano fattori che potrebbero influenzarne la continuazione o il contenuto. Dovrebbero essere impartite istruzioni interne perché il personale interessato sia a conoscenza di come informare l'autorità competente di tali difficoltà di conformità.
11. Qualora operatori autorizzati manipolino merci vietate e soggette a restrizioni, dovrebbero essere predisposte procedure adeguate per detta manipolazione conformemente alla legislazione pertinente.
12. L'operatore autorizzato deve disporre di prove rispetto ai propri clienti per accertare che questi possano fare valutazioni accurate in relazione alle merci movimentate nell'ambito di questo regime. Devono essere predisposte misure per garantire che le merci movimentate nell'ambito di questo regime siano vendute o utilizzate solo se conformi alla presente decisione del comitato misto. L'operatore autorizzato sarà tenuto a mantenere una comprensione costante delle operazioni commerciali dei clienti nuovi e acquisiti, tale da garantire il rispetto dei criteri stabiliti per un operatore affidabile nella presente decisione del comitato misto. Di seguito sono riportati esempi di situazioni in cui un operatore autorizzato che non è responsabile della destinazione finale delle merci potrebbe movimentare merci nell'ambito del regime:
 - a) una dichiarazione scritta e firmata del cliente attestante che le merci rimarranno in Irlanda del Nord;
 - b) la prova che il cliente effettua solo vendite al dettaglio per uso finale o consumo finale nel Regno Unito da un punto vendita fisico in Irlanda del Nord;
 - c) la prova che il cliente vende solo prodotti destinati all'uso finale da parte di consumatori finali nel Regno Unito e consegnati all'interno del Regno Unito;
 - d) contratti commerciali e ordini di acquisto da cui risulti che le merci saranno destinate all'uso finale nel Regno Unito;
 - e) la prova che la vendita riguarda un bene che sarà installato in modo permanente nel Regno Unito.

Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

13. Il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della presente decisione è considerato soddisfatto se l'autorità competente verifica in particolare il rispetto di quanto segue:
 - a) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
 - b) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e altri diritti, imposte o tasse riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
 - c) il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, di possedere una capacità finanziaria sufficiente per adempiere ai propri obblighi e ai propri impegni, tenuto conto del tipo e del volume dell'attività commerciale.
14. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è verificata sulla base delle scritture e informazioni disponibili.

Articolo 11, paragrafo 1, lettera e)

Il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione è considerato soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti.

15. Il richiedente o la persona responsabile dell'amministrazione del richiedente in relazione alla circolazione delle merci nell'ambito del presente regime dovrebbe essere in grado di dimostrare una chiara comprensione dei propri obblighi rispetto a tali criteri e di come adempiere agli stessi, e avere competenze sufficienti per trasmettere informazioni accurate all'autorità competente in relazione agli obblighi e alle procedure applicabili.
-

ALLEGATO IV

Categoria 1

Sono denominate «merci della categoria 1» le merci soggette a:

1. misure restrittive in vigore basate sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, limitatamente agli scambi di merci tra l'Unione e i paesi terzi;
2. divieti e divieti totali;
3. strumenti di difesa commerciale di cui all'allegato 2, sezione 5, del protocollo;
4. contingenti tariffari dell'Unione, quando il contingente è richiesto dall'importatore;
5. contingenti dell'Unione diversi dai contingenti tariffari.

Categoria 2

Sono denominate «merci della categoria 2» le merci soggette agli atti legislativi seguenti:

1. regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe
2. regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
3. regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi
4. regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti
5. regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008
6. regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
7. regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà
8. regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
9. direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
10. regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea
11. direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati
12. regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
13. direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile
14. direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
15. regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi
16. direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

17. regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
 18. regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
 19. contingenti tariffari dell'Unione, quando il contingente non è richiesto dall'importatore
 20. articolo 47 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali), tranne quando le merci sono soggette anche al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord, che sarà adottato sulla base della proposta legislativa della Commissione europea [COM(2023) 124 final]
 21. atti dell'Unione elencati nell'allegato 3, punto 2, del protocollo
 22. atti dell'Unione elencati nell'allegato 2, punto 20, del protocollo
 23. regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose
 24. regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
 25. regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali
 26. qualsiasi atto dell'Unione applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in conformità del protocollo, che stabilisca procedure a carico di un operatore economico o di un'autorità competente partner da espletare prima o durante l'ingresso delle merci nell'Unione, ai fini del controllo delle merci o di altre formalità. L'Unione informa senza indugio il Regno Unito ogni qualvolta un atto dell'Unione sia della natura di cui alla prima frase.
-

RACCOMANDAZIONE n. 1/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del 24 marzo 2023

sulla vigilanza del mercato e l'applicazione delle norme [2023/820]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 166, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 166, paragrafo 3, dell'accordo di recesso prevede che le raccomandazioni siano adottate di comune accordo.
- (2) A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») è parte integrante di tale accordo.
- (3) L'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo prevede che siano introdotte modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno Unito, coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito conformemente al protocollo, qualora le merci siano destinate al consumo finale o all'uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale, in conformità del protocollo,

HA FORMULATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il comitato misto raccomanda all'Unione e al Regno Unito quanto segue:

Nel contesto delle modalità specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo, gli strumenti di vigilanza del mercato e applicazione delle norme dovrebbero essere utilizzati in modo collaborativo per monitorare il flusso di merci e gestire i rischi che le merci possano entrare illegalmente nell'Unione o nel Regno Unito.

La cooperazione rafforzata tra il Regno Unito e l'Unione, e tra le autorità del Regno Unito e degli Stati membri se del caso, dovrebbe sostenere tali modalità con un'efficace attività di vigilanza del mercato e applicazione delle norme. Ne dovrebbe derivare sostegno al monitoraggio e alla gestione di queste modalità senza che siano necessarie verifiche o controlli alla frontiera tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda.

Tale cooperazione potrebbe ricomprendere la condivisione delle conoscenze, lo scambio di informazioni, la collaborazione con gli operatori e l'attività congiunta a seconda dei casi, in particolare tra le autorità dell'Irlanda del Nord e degli Stati membri interessati, per contrastare le attività illegali e il contrabbando, garantire che le merci non siano immesse sul mercato se non soddisfano le norme applicabili e che alle attività di contrasto e vigilanza sia attribuita priorità sulla base del rischio e dell'intelligence. Le autorità garantiranno altresì che le imprese e gli operatori siano consapevoli della possibilità di accesso al mercato per le merci che circolano tra l'Irlanda del Nord e l'Unione, qualora tali merci soddisfino le norme applicabili, in conformità del protocollo.

Il Regno Unito e l'Unione dovrebbero operare in modo costruttivo avvalendosi delle strutture dell'accordo di recesso, compreso il comitato misto, per sostenere l'efficace funzionamento delle nuove modalità, nell'interesse dei cittadini e delle imprese dell'Irlanda del Nord.

⁽¹⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

Articolo 2

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno successivo alla data in cui è formulata.

Fatto a Londra, il 24 marzo 2023.

Per il Comitato misto

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY

**RACCOMANDAZIONE N. 2/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL
RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE
EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

del 24 marzo 2023

sull'articolo 13, paragrafo 3 bis, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2023/821.]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 166, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 166, paragrafo 3, dell'accordo di recesso prevede che le raccomandazioni siano adottate di comune accordo.
- (2) A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») è parte integrante di tale accordo.
- (3) Se un collegio arbitrale ha statuito che il Regno Unito non ha rispettato le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, terzo comma, del protocollo, è opportuno che sia data rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale,

HA FORMULATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il comitato misto raccomanda all'Unione e al Regno Unito quanto segue:

Se il collegio arbitrale ha statuito, a norma dell'articolo 175 dell'accordo di recesso, che il Regno Unito non ha rispettato l'articolo 13, paragrafo 3 bis, terzo comma, del protocollo, l'Unione e il Regno Unito convengono entro 30 giorni dalla notifica che, ai fini dell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale e, a seconda dei casi, nella misura ivi stabilita, si applica l'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione definito all'articolo 13, paragrafo 3 bis, del protocollo, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica del lodo del collegio arbitrale all'Unione e al Regno Unito.

Articolo 2

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno successivo alla data in cui è formulata.

Fatto a Londra, il 24 marzo 2023.

*Per il Comitato misto
I copresidenti*

Maroš ŠEFČOVIČ
James CLEVERLY

⁽¹⁾ GUL 29 del 31.1.2020, pag. 7.

**DICHIARAZIONE COMUNE n. 1/2023 DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO IN SEDE DI
COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA**

del 24 marzo 2023

Rispecchiando le disposizioni stabilite nella decisione n. 1/2023 del comitato misto, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»), come modificato da tale decisione del comitato misto, dovrebbe ora denominarsi «Quadro di Windsor».

Pertanto, ove opportuno nei rapporti tra l'Unione e il Regno Unito ai sensi dell'accordo di recesso, il protocollo, come modificato dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto, sarà denominato, in linea con le esigenze di certezza del diritto, il «Quadro di Windsor». Il protocollo, come modificato dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto, può denominarsi «Quadro di Windsor» anche nel diritto interno dell'Unione e del Regno Unito.

**DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO
MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA**

del 24 marzo 2023

sull'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor ⁽¹⁾

Le disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, disciplinano gli obblighi di controllo delle sovvenzioni tra il Regno Unito e l'Unione in generale e garantiscono parità di condizioni tra il Regno Unito e l'Unione.

L'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor è indipendente dalle suddette disposizioni. Il Quadro di Windsor rispecchia sia l'accesso particolare dell'Irlanda del Nord al mercato interno dell'Unione sia la sua posizione quale parte integrante del mercato interno del Regno Unito. In questo contesto l'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor dovrebbe intendersi pertinente solo per gli scambi di merci o nel mercato dell'energia elettrica («merci») tra l'Irlanda del Nord e l'Unione soggetti al Quadro di Windsor.

Il 17 dicembre 2020 l'Unione ha formulato la seguente dichiarazione unilaterale in sede del comitato misto istituito a norma dell'articolo 164 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica: «All'atto di applicare l'articolo 107 TFUE alle situazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, la Commissione europea terrà debitamente conto del fatto che l'Irlanda del Nord è parte integrante del mercato interno del Regno Unito. L'Unione europea sottolinea che, in ogni caso, un effetto sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione che sono soggetti a tale protocollo non può essere meramente ipotetico, presunto o privo di un legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord. È necessario determinare il motivo per cui la misura in questione è in grado di produrre un effetto del genere sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione, sulla base dei suoi effetti prevedibili reali».

La presente dichiarazione comune sull'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor si basa sulla dichiarazione unilaterale dell'Unione, in quanto conferma la posizione dell'Irlanda del Nord nel mercato interno del Regno Unito e assicura la tutela del mercato interno dell'Unione. Chiarisce le condizioni di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor, enunciando le circostanze particolari in cui potrebbe essere invocato quando sono concesse sovvenzioni nel Regno Unito, e può essere usata per la sua interpretazione.

Una misura, perché sia considerata avere un legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord e produrre quindi un effetto sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione soggetti al Quadro di Windsor, deve avere effetti reali prevedibili su tali scambi. Gli effetti reali prevedibili dovrebbero essere rilevanti e non meramente ipotetici o presunti.

Per le misure accordate a beneficiari situati in Gran Bretagna, tra i fattori che denotano rilevanza possono figurare le dimensioni dell'impresa, l'entità della sovvenzione e la presenza dell'impresa sul mercato rilevante dell'Irlanda del Nord. Sebbene la mera immissione di merci sul mercato dell'Irlanda del Nord non basti di per sé a creare un legame reale e diretto che chiami in causa l'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor, è più probabile che ad avere effetti rilevanti siano le misure accordate a beneficiari situati in Irlanda del Nord.

Per le misure accordate a beneficiari situati in Gran Bretagna aventi effetto rilevante, perché sussista un legame reale e diretto che chiami in causa l'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor occorre dimostrare ulteriormente che il vantaggio economico della sovvenzione sarebbe trasferito in tutto o in parte a un'impresa dell'Irlanda del Nord, o attraverso le merci immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord, ad esempio vendendo a prezzo inferiore a quello di mercato.

⁽¹⁾ Cfr. dichiarazione comune n. 1/2023.

La Commissione europea e il Regno Unito enunceranno nei rispettivi orientamenti le circostanze in cui si applicherà l'articolo 10 del Quadro di Windsor, con dovizia di dettagli in modo che sia gli erogatori delle sovvenzioni sia le imprese del Regno Unito possano operare con maggiore certezza.

**DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO
MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA**

del 24 marzo 2023

sull'articolo 13, paragrafo 3 bis, del Quadro di Windsor ⁽¹⁾

L'Unione e il Regno Unito riconoscono che, affinché una notifica a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, del Quadro di Windsor sia effettuata in buona fede in conformità dell'articolo 5 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽²⁾ («accordo di recesso»), devono ricorrere tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998, allegata alla decisione n. 1/2023 ⁽³⁾.

Se il collegio arbitrale ha statuito, a norma dell'articolo 175 dell'accordo di recesso, che il Regno Unito non ha rispettato l'articolo 5 dell'accordo di recesso in relazione a una notifica a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, del Quadro di Windsor, è opportuno che sia data rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale, come indicato nella raccomandazione n. 2/2023 ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Cfr. dichiarazione comune n. 1/2023.

⁽²⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽³⁾ Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor (cfr. pag. 61 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Raccomandazione n. 2/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, sull'articolo 13, paragrafo 3 bis, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (cfr. pag. 86 della presente Gazzetta ufficiale).

**DICHIARAZIONE COMUNE N. 2/2023 DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO IN SEDE DI
COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA**

del 24 marzo 2023

L'Unione e il Regno Unito desiderano ribadire il loro impegno ad avvalersi pienamente delle strutture previste dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), vale a dire il comitato misto, i comitati specializzati e il gruppo di lavoro consultivo misto, per sorvegliare l'attuazione dell'accordo. Si assisteranno reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dal Quadro di Windsor ⁽¹⁾ nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, conformemente all'articolo 5 dell'accordo di recesso.

Il Regno Unito ricorda il suo impegno unilaterale a garantire la piena partecipazione del primo ministro e del vice primo ministro dell'Irlanda del Nord alla delegazione del Regno Unito in sede di comitato misto e in questo contesto la sua determinazione a fare in modo che l'applicazione del Quadro di Windsor si ripercuota il meno possibile sulla vita quotidiana delle comunità.

L'Unione e il Regno Unito intendono organizzare riunioni periodiche dei pertinenti organi misti al fine di promuovere il dialogo e l'impegno. In tale contesto il comitato specializzato per l'attuazione del Quadro di Windsor può prevedere scambi di pareri su eventuali future normative del Regno Unito relative alle merci rilevanti per il funzionamento del Quadro di Windsor. Ciò consentirebbe in particolare al Regno Unito e all'Unione di valutare gli effetti potenziali delle future normative in Irlanda del Nord, anticipare e discutere le difficoltà pratiche in gioco.

A tal fine il comitato specializzato può riunirsi in una composizione specifica, nella fattispecie l'organo speciale per le merci. Se necessario, può chiedere al gruppo di lavoro consultivo misto e a uno dei suoi sottogruppi pertinenti, composti da esperti della Commissione europea e del governo del Regno Unito, di esaminare una questione particolare e dare informazioni al riguardo. Se del caso possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti delle imprese e dei portatori di interessi della società civile. Il comitato specializzato può formulare raccomandazioni al comitato misto, secondo necessità.

L'Unione e il Regno Unito si sono impegnati a risolvere tutte le questioni relative al funzionamento del Quadro di Windsor nel modo migliore e più rapido possibile. L'Unione e il Regno Unito ricorreranno agli organi misti per affrontare qualsiasi questione che possa sorgere nell'attuazione del Quadro di Windsor. Tali questioni possono pertanto essere oggetto di dialogo negli organi misti dell'accordo di recesso su richiesta delle parti. In questo modo le parti potranno discutere regolarmente degli sviluppi importanti per il corretto adempimento dei rispettivi obblighi a norma del Quadro di Windsor.

L'Unione e il Regno Unito rinnovano il loro impegno a compiere ogni sforzo per giungere, attraverso il dialogo, a soluzioni reciprocamente soddisfacenti delle questioni che potrebbero compromettere il funzionamento dell'accordo di recesso. A tal fine l'Unione e il Regno Unito intendono avvalersi pienamente dei poteri del comitato misto, in buona fede, al fine di trovare soluzioni concordate su questioni di interesse comune.

Gli scambi in tali quadri non pregiudicano l'autonomia decisionale e dei rispettivi ordinamenti giuridici dell'Unione e del Regno Unito.

⁽¹⁾ Cfr. dichiarazione comune n. 1/2023.

**DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO
MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA**

del 24 marzo 2023

**sul regime IVA delle merci che non sono a rischio per il mercato interno dell'Unione e sulle modalità
di rimborso transfrontaliero dell'IVA**

L'Unione e il Regno Unito intendono esaminare la possibilità di adottare una decisione del comitato misto, basata sull'articolo 4 della decisione n. 1/2023 ⁽¹⁾, che escluda l'applicazione delle norme sulle aliquote di cui all'articolo 98, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽²⁾, a determinati beni diversi dai beni ceduti e installati in beni immobili ubicati in Irlanda del Nord da soggetti passivi. La decisione riguarderebbe unicamente i beni che, per loro natura e per le condizioni di cessione, sarebbero oggetto di consumo finale in Irlanda del Nord e per i quali la non applicazione delle norme sulle aliquote di cui all'articolo 98, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva 2006/112/CE non comporterebbe ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza. La decisione dovrebbe stabilire un elenco dettagliato valido per cinque anni. L'Unione e il Regno Unito si dichiarano disposti a valutare e rivedere periodicamente l'elenco.

L'Unione e il Regno Unito intendono anche valutare le attuali modalità di rimborso transfrontaliero ai sensi delle direttive 2008/9/CE ⁽³⁾ e 86/560/CEE ⁽⁴⁾ del Consiglio e vagliare la necessità di adottare, se del caso, sulla base dell'articolo 4 della decisione n. 1/2023, una decisione del comitato misto che stabilisca gli adeguamenti necessari o che limiti le modalità di rimborso solo all'applicazione della direttiva 86/560/CEE. La valutazione dovrebbe tenere conto degli oneri amministrativi a carico dei soggetti passivi e dei costi amministrativi per le amministrazioni fiscali.

—————

⁽¹⁾ Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor (cfr. pag. 61 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).

⁽⁴⁾ Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40).

**DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO
ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA**

del 24 marzo 2023

sulla vigilanza del mercato e l'applicazione delle norme

Il Regno Unito ricorda il suo impegno a garantire un rigoroso sistema di vigilanza del mercato e applicazione delle norme nel contesto delle modalità particolari convenute con l'Unione europea conformemente al Quadro di Windsor ⁽¹⁾ per proteggere gli scambi all'interno del mercato interno del Regno Unito e la posizione dell'Irlanda del Nord nel territorio doganale del Regno Unito, garantendo nel contempo l'integrità del mercato interno dell'Unione europea e dell'Unione doganale.

Il Regno Unito sottolinea la necessità di un'applicazione rigorosa delle norme affinché nessun operatore abusi del nuovo regime di scambi interno del Regno Unito per i movimenti di merci verso l'Unione europea.

Vigilanza del mercato

Il Regno Unito riconosce l'importanza del ruolo della vigilanza del mercato e del lavoro svolto dalle autorità di vigilanza del mercato e da altre autorità competenti nel conseguimento di questi obiettivi. Il Regno Unito continuerà pertanto a garantire che dette autorità attuino un programma di attività che portino sicurezza e rispetto delle norme, anche collaborando con le imprese per accertarsi che siano consapevoli dei loro obblighi, controllando la documentazione e verificando i prodotti sul mercato, ove opportuno.

Il Regno Unito continuerà a:

- sviluppare le potenzialità e le capacità delle autorità di vigilanza del mercato e altre autorità competenti;
- migliorare le metodologie per la valutazione del rischio della sicurezza dei prodotti;
- garantire che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per svolgere un'efficace attività di monitoraggio alla frontiera internazionale tra il Regno Unito e l'Unione europea;
- sostenere le attività basate su rischio e intelligence delle autorità competenti, compresi gli audit, le ispezioni e i controlli a campione opportuni per verificare la conformità rispetto alle norme applicabili;
- avvalersi di solide raccolte di dati e intelligence per costituire una base precisa di elementi concreti con cui individuare i rischi emergenti, compresi i possibili movimenti verso l'Unione europea;
- utilizzare informazioni accurate e dettagliate per orientare le politiche e le decisioni di esecuzione; e
- condividere e ricevere informazioni, attraverso tutti i sistemi informatici pertinenti, sulle attività di applicazione delle norme svolte dalle autorità di vigilanza del mercato e dalle altre autorità competenti.

Il Regno Unito continuerà anche a sostenere la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato in altri mercati, tramite l'Ufficio unico di collegamento per la vigilanza del mercato.

Applicazione delle norme

Un'applicazione rigorosa non comporterà nuove verifiche o controlli alla frontiera tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, bensì un'attività rafforzata delle autorità competenti del Regno Unito, conformemente alle migliori prassi internazionali, con le autorità dell'Unione europea e degli Stati membri, ove opportuno, per tutelare il mercato interno del Regno Unito e il mercato interno dell'Unione europea e l'Unione doganale e contrastare energicamente le attività illegali e il contrabbando, anche da parte di gruppi della criminalità organizzata.

⁽¹⁾ Cfr. dichiarazione comune n. 1/2023.

Per quanto riguarda le merci soggette a norme sanitarie e fitosanitarie, le attività di vigilanza del mercato e applicazione delle norme rafforzeranno i regimi specifici stabiliti nella normativa applicabile all'ingresso di tali merci nell'Irlanda del Nord. Inoltre il Regno Unito rafforzerà le attività di monitoraggio e applicazione delle norme per la gestione efficace dei rischi derivanti dalle merci spedite in pacchi, consapevole di quanto i consumatori si affidino a questo tipo di movimento delle merci.

Il Regno Unito manterrà il suo severo regime di sanzioni del commercio illegale e del contrabbando. Questo aspetto sarà oggetto di attento esame, al fine di incrementare, se necessario a scopo dissuasivo, le sanzioni contro l'abuso delle nuove norme sui movimenti di merci verso l'Unione europea.

Il Regno Unito disporrà misure effettive, dissuasive e proporzionate in caso di inosservanza delle norme. Tra queste figureranno l'analisi dei rischi, azioni di ottemperanza basate sul rischio e valutazioni permanenti dei rischi per gli operatori commerciali, tutte sostenute da sanzioni e pene pecuniarie.

**DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'UNIONE IN SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO
DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

del 24 marzo 2023

che prende atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, sulla vigilanza del mercato e l'applicazione delle norme

L'Unione prende atto della dichiarazione del Regno Unito sulla vigilanza del mercato e l'applicazione delle norme.

**DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO
ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA**

del 24 marzo 2023

**sui regimi di esportazione delle merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del
Regno Unito**

Il Regno Unito constata la posizione dell'Irlanda del Nord nel territorio doganale del Regno Unito, la necessità di tutelare l'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998 in tutte le sue dimensioni e il proprio impegno ad assicurare alle imprese dell'Irlanda del Nord l'accesso incondizionato all'intero mercato del Regno Unito.

Per quanto riguarda tutte le merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del mercato interno del Regno Unito, il Regno Unito conferma che i regimi di esportazione a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ si applicheranno solo se le merci:

- 1) sono vincolate a uno dei regimi di cui all'articolo 210 di detto regolamento;
- 2) sono in custodia temporanea ai sensi dell'articolo 144 di detto regolamento;
- 3) sono soggette alle disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del Quadro di Windsor ⁽²⁾, che vietano o limitano l'esportazione di merci;
- 4) sono vincolate al regime di esportazione nell'Unione conformemente al titolo V e al titolo VIII di detto regolamento; oppure
- 5) non superano 3 000 EUR in valore e sono imballate o caricate per l'esportazione all'interno dell'Unione, conformemente all'articolo 221 del regolamento (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽³⁾.

Il Regno Unito richiama il suo impegno a garantire la piena tutela in forza degli obblighi e degli impegni internazionali pertinenti ai divieti e alle restrizioni all'esportazione di merci dall'Unione verso paesi terzi, stabiliti dal diritto dell'Unione.

Il Regno Unito conferma che fornirà all'Unione informazioni significative in relazione alle merci soggette a divieti e restrizioni che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del Regno Unito per quanto riguarda le esportazioni, il trasferimento, l'intermediazione e il transito di prodotti a duplice uso, le esportazioni di beni culturali e le spedizioni di rifiuti.

La presente dichiarazione unilaterale sostituirà la dichiarazione unilaterale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in sede di comitato misto sulle dichiarazioni di esportazione del 17 dicembre 2020.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. dichiarazione comune n. 1/2023.

⁽³⁾ GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558.

**DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'UNIONE IN SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO
DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

del 24 marzo 2023

che prende atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, sui regimi di esportazione delle merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del Regno Unito

L'Unione prende atto della dichiarazione del Regno Unito sui regimi di esportazione delle merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del Regno Unito.

**DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO
ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA**

del 24 marzo 2023

sul meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del Quadro di Windsor ⁽¹⁾

Il Regno Unito prende atto che le soluzioni comuni annunciate a Windsor sono intese a costituire una serie di misure pratiche e sostenibili per affrontare in via definitiva le carenze e le circostanze impreviste emerse dall'entrata in vigore del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»).

Il Regno Unito riconosce l'importanza di far sì che tali modalità riescano sempre a garantire il sostegno più ampio possibile in tutta la comunità dell'Irlanda del Nord, in linea con la sua responsabilità di rispetto dell'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998, successivi accordi e modalità di attuazione, in tutte le sue parti, e con riguardo alle sue specifiche responsabilità di rispetto dell'identità, del costume e delle aspirazioni di entrambe le comunità. Il meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del Quadro di Windsor prevede una garanzia costante e importante al riguardo, in aggiunta alla quale il Regno Unito si è impegnato a commissionare un riesame indipendente nelle circostanze indicate nella sua dichiarazione unilaterale sull'espressione democratica del consenso ⁽²⁾. In tali circostanze, a seguito del primo esercizio del meccanismo di espressione democratica del consenso o successivamente, il Regno Unito si impegna a sottoporre le raccomandazioni del riesame al comitato misto, riconoscendo la competenza del comitato misto ai sensi dell'articolo 164 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, a esaminare tutte le materie di interesse riguardanti un settore contemplato dal Quadro di Windsor e a cercare mezzi e metodi adeguati per prevenire i problemi che potrebbero emergere nei settori contemplati dal Quadro di Windsor.

⁽¹⁾ Cfr. dichiarazione comune n. 1/2023.

⁽²⁾ Dichiarazione del governo di Sua Maestà del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul funzionamento della disposizione Irlanda/Irlanda del Nord«Espressione democratica del consenso in Irlanda del Nord» del protocollo su .

**DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'UNIONE IN SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO
DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

del 24 marzo 2023

che prende atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, sul meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del Quadro di Windsor ⁽¹⁾

L'Unione prende atto della dichiarazione del Regno Unito sul meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del Quadro di Windsor, rammentando i compiti attribuiti al comitato misto in virtù dell'articolo 164 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

⁽¹⁾ Cfr. dichiarazione comune n. 1/2023.

**DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO
ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA**

del 24 marzo 2023

sul rafforzamento delle misure di esecuzione per le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito

Prima che tutte le disposizioni della decisione n. 1/2023 ⁽¹⁾ diventino applicabili, il Regno Unito si impegna a collaborare con l'Unione per garantire la tutela del mercato interno dell'Unione rafforzando le misure di esecuzione per le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito. In tale contesto il Regno Unito si impegna a:

- Collaborare con gli operatori economici, in particolare con gli operatori di pacchi postali e colli espressi, per mettere a disposizione del governo del Regno Unito e dei rappresentanti dell'Unione dati commerciali sulla circolazione dei pacchi, compresi mittente, destinatario e descrizione delle merci interessate. Questi dati contribuiranno alle azioni di ottemperanza e applicazione delle norme, integrando le attività esistenti basate su rischio e intelligence.
- Rafforzare la cooperazione esistente tra le autorità doganali del Regno Unito e la Commissione europea, collaborando in materia di applicazione delle norme e rischio di non conformità sulla base delle modalità operative concordate di cui alla decisione n. 1/2023.
- Il Regno Unito aggiornerà periodicamente il comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del Quadro di Windsor ⁽²⁾ circa i progressi compiuti al riguardo.

⁽¹⁾ Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor (cfr. pagina 61 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Cfr. dichiarazione comune n. 1/2023.

**DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'UNIONE IN SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO
DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

del 24 marzo 2023

che prende atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, sul rafforzamento delle misure di esecuzione per le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito

L'Unione prende atto della dichiarazione del Regno Unito sul rafforzamento delle misure di esecuzione per le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT